

Gazzetta ufficiale

L 197

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
29 luglio 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 679/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 680/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 681/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari, fra l'altro, della Malaysia, istituisce di nuovo il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 682/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese** 20
- Regolamento (CE) n. 683/2009 della Commissione, del 28 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili .. 22

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa** 24

Regolamento (CE) n. 685/2009 della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 65

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 67

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI


Commissione

2009/567/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili [notificata con il numero C(2009) 4595] ⁽¹⁾** 70

2009/568/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta [notificata con il numero C(2009) 4596] ⁽¹⁾** 87



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 70,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1386/2007 attua talune misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale («NAFO»). Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 538/2008 del Consiglio ⁽²⁾. Sono state inoltre rilevate alcune incongruenze fra il regolamento (CE) n. 1386/2007 e le norme di conservazione e di esecuzione della NAFO.
- (2) Nella sua trentesima riunione annuale, svoltasi nel settembre 2008, la NAFO ha adottato una serie di modifiche delle sue misure di conservazione e di esecuzione. Tali modifiche riguardano disposizioni relative alla pesca di fondo, l'istituzione di zone di divieto per la protezione delle montagne sottomarine, requisiti in materia di etichettatura e misure addizionali di competenza dello Stato di approdo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽³⁾ che istituisce un regime comunitario per prevenire, scorag-

giare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata comincerà ad applicarsi il 1° gennaio 2010.

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1386/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:

- «21) "attività di pesca di fondo": qualsiasi attività di pesca in cui l'attrezzo si trova o può trovarsi a contatto con il fondale marino nel corso delle normali operazioni di pesca;
- 22) "zone esistenti di pesca di fondo": zone in cui, in base ai dati VMS e/o ad altri dati di georiferimento, sono state praticate attività di pesca di fondo per almeno due anni nel periodo di riferimento compreso tra il 1987 e il 2007;
- 23) "nuove zone di pesca di fondo": qualsiasi zona, diversa dalle zone esistenti di pesca di fondo, in cui sono praticate attività di pesca di fondo.»;

- 2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. I comandanti delle navi comunitarie registrano le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità del paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 538/2008 del Consiglio, del 29 maggio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

3) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Alle navi che praticano la pesca diretta di specie non specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è consentito catturare specie regolamentate con reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, fermo restando il rispetto degli obblighi inerenti alle catture accessorie di cui all'articolo 4.»;

4) all'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia, le navi comunitarie che pescano al di fuori della zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 7, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato.»;

5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Disposizioni specifiche relative alla pesca del gamberello nella divisione 3L

La pesca del gamberello nella divisione 3L è praticata a una profondità superiore a 200 metri.»;

6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

1. È vietato esercitare attività di pesca di fondo nelle seguenti zone:

Zona	Coordinata 1	Coordinata 2	Coordinata 3	Coordinata 4
Orphan Knoll	50.00.30 N 45.00.30 O	51.00.30 N 45.00.30 O	51.00.30 N 47.00.30 O	50.00.30 N 47.00.30 O
Corner Seamounts	35.00.00 N 48.00.00 O	36.00.00 N 48.00.00 O	36.00.00 N 52.00.00 O	35.00.00 N 52.00.00 O
Newfoundland Seamounts	43.29.00 N 43.20.00 O	44.00.00 N 43.20.00 O	44.00.00 N 46.40.00 O	43.29.00 N 46.40.00 O
New England Seamounts	35.00.00 N 57.00.00 O	39.00.00 N 57.00.00 O	39.00.00 N 64.00.00 O	35.00.00 N 64.00.00 O
Fogo Seamount 1	42.31.33 N 53.23.17 O	42.31.33 N 52.33.37 O	41.55.48 N 53.23.17 O	41.55.48 N 52.33.37 O
Fogo Seamount 2	41.07.22 N 52.27.49 O	41.07.22 N 51.38.10 O	40.31.37 N 52.27.49 O	40.31.37 N 51.38.10 O

2. Nella divisione NAFO 3O la zona definita dalla linea che congiunge le seguenti coordinate (in ordine numerico e ritornando alla coordinata 1) è chiusa a tutte le attività di pesca di fondo:

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1	42°53'00"N	51°00'00"O
2	42°52'04"N	51°31'44"O
3	43°24'13"N	51°58'12"O
4	43°24'20"N	51°58'18"O
5	43°39'38"N	52°13'10"O
6	43°40'59"N	52°27'52"O

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
7	43°56'19"N	52°39'48"O
8	44°04'53"N	52°58'12"O
9	44°18'38"N	53°06'00"O
10	44°18'36"N	53°24'07"O
11	44°49'59"N	54°30'00"O
12	44°29'55"N	54°30'00"O
13	43°26'59"N	52°55'59"O
14	42°48'00"N	51°41'06"O
15	42°33'02"N	51°00'00"O»;

7) è inserito il testo seguente:

«CAPO II bis

PROTEZIONE DEGLI ECOSISTEMI MARINI VULNERABILI

Articolo 12 bis

Definizione di ecosistemi marini vulnerabili

Ai fini del presente capo per "ecosistemi marini vulnerabili" si intendono:

a) ecosistemi marini unici o che ospitano specie rare la cui perdita non potrebbe essere compensata da zone o ecosistemi simili. Essi includono:

- i) habitat che ospitano specie endemiche;
- ii) habitat di specie rare, minacciate o a rischio di estinzione che sono presenti unicamente in zone ben delimitate;
- iii) zone di crescita o zone ben delimitate di alimentazione, fregola o riproduzione;

b) ecosistemi marini che sono necessari per la sopravvivenza, il funzionamento, la fregola/riproduzione o la ricostituzione degli stock ittici, per particolari stadi vitali (ad esempio fondali di crescita o zone di allevamento), o di specie marine rare, minacciate o a rischio di estinzione;

c) ecosistemi marini particolarmente soggetti a rischio di degrado causato da attività antropogeniche;

d) ecosistemi marini caratterizzati da popolazioni o raggruppamenti di specie con una o più delle seguenti caratteristiche:

- i) lento tasso di crescita;
- ii) maturità tardiva;

iii) reclutamento basso o imprevedibile; o

iv) longevità;

e) ecosistemi marini caratterizzati da strutture fisiche complesse prodotte da concentrazioni significative di componenti biotiche e abiotiche. In questi ecosistemi, in genere, i processi ecologici dipendono fortemente da tali sistemi strutturati. Inoltre, tali ecosistemi hanno in molti casi un grado elevato di diversità, che dipende dagli organismi strutturanti.

Articolo 12 ter

Definizione di impatti negativi significativi

Ai fini del presente capo, l'espressione "impatti negativi significativi" designa gli impatti che compromettono la struttura o il funzionamento di un ecosistema in modo da:

- a) pregiudicare la capacità delle popolazioni interessate di riprodursi;
- b) ridurre la produttività naturale a lungo termine degli habitat; o
- c) causare una perdita importante, più che temporanea, in termini di diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di comunità.

Articolo 12 quater

Definizione di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili

Ai fini del presente capo, l'espressione "specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili" designa antipatari, gorgonie, colonie di anemoni ceriantidi, lophelia e colonie di pennatule.

Articolo 12 quinquies

Definizione di rinvenimento di ecosistemi marini vulnerabili

Ai fini del presente capo, l'espressione "rinvenimento di ecosistemi marini vulnerabili" designa la cattura, per ogni singola operazione di pesca, di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili nella misura di oltre 100 kg di coralli vivi e/o 1 000 kg di spugne vive.

*Articolo 12 sexies***Valutazione della pesca di fondo**

1. Gli Stati membri le cui navi intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione NAFO effettuano nel 2009 una valutazione degli impatti noti e previsti di tali attività sugli ecosistemi marini vulnerabili. Gli Stati membri autorizzano l'esercizio di attività di pesca di fondo solo nei casi in cui la valutazione permette di concludere che tali attività non sono tali da produrre impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

2. Ai fini della realizzazione della valutazione di cui al paragrafo 1 gli Stati membri si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i loro pescherecci. Tali informazioni comprendono, ove disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di incontrare tali ecosistemi.

3. La stima del rischio di impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili realizzata nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 tiene conto, se del caso, delle diverse condizioni prevalenti nelle nuove zone di pesca di fondo e in quelle esistenti.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro valutazione di cui al paragrafo 1 quanto prima possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2009. Essi trasmettono contestualmente una descrizione delle misure di mitigazione volte a prevenire impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

*Articolo 12 septies***Attività di pesca di fondo in nuove zone di pesca di fondo**

1. Tutte le attività di pesca esercitate in nuove zone di pesca di fondo, o esercitate con attrezzi di fondo che non siano stati utilizzati in precedenza nella zona in questione, sono considerate attività di pesca sperimentale e devono essere praticate in conformità del protocollo di pesca sperimentale di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri le cui navi intendono praticare attività di pesca in nuove zone di pesca di fondo, o con attrezzi di fondo che non siano stati utilizzati in precedenza nella zona in questione, elaborano un protocollo di pesca sperimentale sulla base dei moduli dell'allegato XVI.

3. Il protocollo di pesca sperimentale comprende le seguenti informazioni:

- a) un piano di raccolta che specifichi le specie bersaglio, le date e le zone. Si tiene conto di restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo al fine di garantire che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta;
- b) un piano di mitigazione che comprenda misure volte a prevenire impatti negativi significativi su eventuali ecosistemi marini vulnerabili rinvenuti durante la pesca;
- c) un piano di monitoraggio delle catture che comprenda la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate, un controllo satellitare al 100 % e una copertura di osservazione al 100 %. La registrazione e la dichiarazione delle catture devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire una valutazione dell'attività nei casi in cui venga richiesta;
- d) un piano di raccolta dei dati inteso ad agevolare l'identificazione degli ecosistemi marini e delle specie vulnerabili nella zona in cui è praticata l'attività di pesca.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca di fondo sperimentale siano soggette alla procedura di valutazione prevista all'articolo 12 *sexies*.

5. Gli Stati membri presentano alla Commissione, per trasmissione al segretariato della NAFO, il protocollo di pesca sperimentale di cui al paragrafo 2 e la valutazione di cui all'articolo 12 *sexies*, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca sperimentale non siano autorizzate prima della ricezione delle suddette informazioni da parte del segretariato della NAFO.

*Articolo 12 octies***Rinvenimento inaspettato di ecosistemi marini vulnerabili in zone esistenti di pesca di fondo**

1. Se, nel corso di operazioni di pesca, una nave operante in zone esistenti di pesca di fondo rinviene indicatori di ecosistemi marini vulnerabili, il comandante procede alla quantificazione delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili catturate.

2. Se la quantità di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili catturate in un'operazione di pesca, quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbocco o di un palangaro, supera la soglia definita all'articolo 12 *quinquies*, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il comandante della nave comunica il rinvenimento allo Stato membro di bandiera, che ne informa senza indugio il segretario esecutivo per il tramite della Commissione. La Commissione allerta immediatamente gli altri Stati membri le cui navi operano nella zona. Gli Stati membri interessati allertano immediatamente tutti i pescherecci battenti la loro bandiera presenti nella zona.

4. Il comandante della nave sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui è meno probabile rinvenire ulteriori ecosistemi vulnerabili. Il comandante sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.

Articolo 12 nonies

Rinvenimento inaspettato di ecosistemi marini vulnerabili in nuove zone di pesca di fondo

1. Se, nel corso di operazioni di pesca, una nave operante in nuove zone di pesca di fondo rinviene indicatori di ecosistemi marini vulnerabili, il comandante procede alla quantificazione delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili. Gli osservatori designati procedono all'identificazione di coralli, spugne ed altri organismi al livello tassonomico più basso possibile.

2. Se la quantità di tali specie per ogni operazione di pesca, quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbocco o di un palangaro, supera la soglia definita all'articolo 12 *quinquies*, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il comandante della nave comunica il rinvenimento allo Stato membro di bandiera, che ne informa senza indugio il segretario esecutivo per il tramite della Commissione. La Commissione allerta immediatamente gli altri Stati membri le cui navi operano nella zona. Gli Stati membri interessati allertano immediatamente tutti i pescherecci battenti la loro bandiera presenti nella zona.

4. Una chiusura temporanea è applicata entro un raggio di due miglia dalla posizione del rinvenimento notificata da una nave battente bandiera di una parte contraente della NAFO. La posizione segnalata è quella indicata dalla nave: si tratta della posizione finale della retata/cala o di un'altra posizione che, sulla base degli elementi disponibili, risulti quanto più vicina possibile al punto esatto del rinvenimento. La chiusura temporanea si applica fino al momento in cui il segretario della NAFO comunica che la zona può essere riaperta.

5. La nave sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui è meno probabile rinvenire ecosistemi vulnerabili. Il comandante sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.»

8) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, sono etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*), e, nel caso dei gamberelli, la data di cattura, siano identificabili mediante, rispettivamente, il codice alpha-3 di cui all'allegato I di tale regolamento e i codici dei tipi di prodotti di cui all'allegato XIV, b), del presente regolamento.

(*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La marcatura di tutti i gamberelli catturati nelle divisioni 3L e 3M e di tutti gli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.»

9) all'articolo 47 è aggiunta la seguente lettera:

«g) forniscono agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4.»

10) il capo V è sostituito dal seguente:

«CAPO V

CONTROLLO, DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO, DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN'ALTRA PARTE CONTRAENTE

Articolo 62

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli sbarchi o trasbordi, effettuati nei porti degli Stati membri da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente della NAFO, di pesci catturati nella zona di regolamentazione NAFO o di prodotti ittici ottenuti da tali pesci che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

2. Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1005/2008.

Articolo 63

Porti designati

Gli Stati membri designano i porti ai quali i pescherecci sono autorizzati ad accedere ai fini dello sbarco o del trasbordo. Gli Stati membri notificano l'elenco dei porti designati alla Commissione, che lo trasmette al segretario della NAFO. Eventuali modifiche successive dell'elenco sono notificate al segretario della NAFO almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

*Articolo 63 bis***Autorità competente**

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente che fungerà da punto di contatto per il ricevimento delle notifiche in conformità dell'articolo 63 *ter* e per il ricevimento della conferma e il rilascio delle autorizzazioni in conformità dell'articolo 63 *quater*.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le coordinate di contatto delle rispettive autorità competenti. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della NAFO.

*Articolo 63 ter***Notifica preventiva di entrata in porto**

1. In deroga all'articolo 28 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante dei pescherecci di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del presente regolamento che intende entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o il suo rappresentante, comunica la loro intenzione all'autorità competente dello Stato membro di approdo di cui all'articolo 63 *bis* del presente regolamento almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

2. Tuttavia uno Stato membro può disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca e il proprio porto. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, tale termine di notifica preventiva. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della NAFO.

3. La notifica preventiva è corredata dei seguenti moduli, debitamente compilati nella parte A:

- a) modulo PSC 1, di cui all'allegato XV A, se la nave intende sbarcare o trasbordare le proprie catture;
- b) modulo PSC 2, di cui all'allegato XV B, se la nave intende sbarcare o trasbordare catture ricevute nell'ambito di un trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo distinto;
- c) moduli PSC 1 e PSC 2, se la nave intende sbarcare o trasbordare sia catture proprie che catture ricevute nell'ambito di un trasbordo.

4. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva comunicando la loro intenzione in questo senso, almeno 24 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, alle autorità competenti del porto che intendono utilizzare. Tuttavia lo Stato mem-

bro di approdo può disporre un altro termine di notifica. La notifica è corredata di una copia del modulo originale PSC 1 o PSC 2 recante la dicitura "ANNULLATO" apposta in diagonale.

5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di notifica preventiva di cui ai paragrafi 3 e 4 alla parte contraente di cui batte bandiera il peschereccio che intende effettuare uno sbarco o trasbordo e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, alla parte contraente di cui battono bandiera le navi cedenti.

6. Copia del modulo è inoltre inviata alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

*Articolo 63 quater***Autorizzazione di sbarco o di trasbordo**

1. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro di approdo. Tale autorizzazione è rilasciata solo se lo Stato di bandiera ha confermato, inviando copia del modulo PSC 1 e/o del modulo PSC 2, trasmessa ai sensi dell'articolo 63 *ter*, paragrafo 5, con la parte B debitamente compilata, che:

- a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;
- b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
- c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; e
- d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1. In questo caso il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo dell'autorità competente. Il pesce può essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento e la verifica, da parte delle autorità competenti, della conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancato ricevimento della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, l'autorità competente dello Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

3. L'autorità competente dello Stato membro di approdo notifica senza indugio al comandante la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo, inviando una copia del modulo PSC 1 e/o del modulo PSC 2 con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata senza indugio alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette al segretariato della NAFO.

Articolo 63 quinquies

Ispezioni

1. Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su almeno il 15 % di tutti gli sbarchi e i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione.

2. Le ispezioni sono effettuate da ispettori nazionali autorizzati che, prima di procedere all'ispezione, presentano le loro credenziali al comandante della nave.

3. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l'ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo ai sensi del presente capo.

4. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo effettuate nel porto in questione e gli ispettori nazionali devono realizzare almeno i seguenti controlli:

a) raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati:

i) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo;

ii) le dichiarazioni di cattura e di attività; e

iii) tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva (PSC 1 o PSC 2);

b) verifica e registrazione dei quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco o trasbordo;

c) verifica di tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in mare;

d) verifica di tutte le reti presenti a bordo e registrazione della misura delle dimensioni di maglia;

e) verifica della conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima.

5. Gli ispettori nazionali si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività del peschereccio e a garantire che

quest'ultimo subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia inutilmente compromessa la qualità del pesce.

6. Il comandante di un peschereccio:

a) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato;

b) consente l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti documenti.

Articolo 63 sexies

Infrazioni gravi

1. Sono considerate gravi le seguenti infrazioni:

a) il rifiuto di consentire a un ispettore di svolgere le proprie funzioni;

b) lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato;

c) il mancato rispetto delle disposizioni relative alla notifica preventiva di arrivo;

d) lo sbarco o il trasbordo senza autorizzazione dello Stato membro di approdo.

2. Ogni Stato membro di approdo adotta misure di esecuzione nei confronti di un peschereccio qualora venga accertato, in conformità della legislazione nazionale, che tale peschereccio ha commesso un'infrazione grave di cui al paragrafo 1. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale:

a) ammende;

b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;

c) il sequestro della nave.

Articolo 63 septies

Rapporti di ispezione

1. Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto di ispezione in porto redatto compilando il modulo all'allegato XII.

2. Il rapporto di ispezione può recare le osservazioni del comandante e deve essere firmato dall'ispettore e dal comandante al termine dell'ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio.

3. Una copia di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e allo Stato di bandiera della nave cedente qualora siano state effettuate operazioni di trasbordo. Una copia è inoltre inviata senza indugio alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette al segretariato della NAFO. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.»

11) l'articolo 68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 68

Entrata in porto

1. Fatti salvi i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri provvedono affinché i comandanti delle navi di parti non contraenti possano fare scalo unicamente in un porto designato in conformità dell'articolo 63. L'intenzione di fare scalo in un porto designato è notificata dal comandante all'autorità competente dello Stato membro di approdo in conformità dell'articolo 63 *ter*. Lo Stato membro di approdo comunica immediatamente tale informazione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 63 *ter* e 63 *quater* si applicano per analogia. Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di cui al paragrafo 1 e per le quali non sia stata fornita la conferma di cui all'articolo 63 *quater*, paragrafo 1.

3. Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo comunica tale decisione al comandante della nave interessata.»

12) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 68 bis

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in uno dei loro porti

sia ispezionata dalle loro autorità competenti. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi prima del completamento dell'ispezione. Le ispezioni riguardano i documenti della nave, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto connesso alle attività della nave nella zona di regolamentazione NAFO.

2. Se, al termine dell'ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente detiene a bordo uno degli stock o dei gruppi di stock regolamentati dalla NAFO o figuranti nell'allegato II del presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta ogni sbarco e/o trasbordo di catture provenienti dalla nave in questione.

3. Tuttavia tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante dimostri in maniera soddisfacente alle autorità competenti dello Stato membro interessato che:

a) le specie presenti a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO; o

b) le specie presenti a bordo e figuranti nell'allegato II sono state catturate in conformità delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

4. Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo comunica tale decisione al comandante della nave interessata.

5. Ogni ispezione deve essere documentata compilando almeno il rapporto di ispezione in porto di cui all'allegato XII.

6. Le informazioni relative ai risultati di tutte le ispezioni effettuate su navi di parti non contraenti nei porti degli Stati membri e agli eventuali provvedimenti conseguentemente adottati sono immediatamente comunicate allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, che le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.»

13) nell'allegato V il punto 3 è soppresso;

14) nell'allegato XII la parte A è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

15) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XV;

16) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG

B 3. INFORMAZIONI SUGLI SBARCHI AUTORIZZATI SENZA CONFERMA DELLO STATO DI BANDIERA							
Nome del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma, riferimento NEAFC articolo 23.2/NAFO articolo 45.6							
B 4. PESCE DETENUTO A BORDO							
Specie ⁽³⁾	Prodotto ⁽⁴⁾	Zona di cattura	Peso del prodotto in kg	Coefficiente di conversione	Peso vivo (kg)	Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2
1.1.1. C. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (unicamente per la NAFO)							
C1. Dati generali							
Numero di attrezzi controllati				Data del controllo			
La nave ha formato oggetto di una segnalazione?		Si		No	In caso affermativo, compilare per intero il modulo "controllo dell'ispezione in porto". In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati figuranti nel sigillo della NAFO.		
1.1.2. C2. Dati relativi alle reti da traino a divergenti:							
Numero di sigillo della NAFO				Il sigillo è intatto?		Si	No
Tipo di attrezzo							
Dispositivi							
Distanza tra le barre della griglia (mm)							
Tipo di maglia							
Dimensione media delle maglie (mm)							
Parte di rete							
Bracci							
Corpo							
Avansacco							
Sacco							
D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE							
<p>Il sottoscritto, comandante della nave conferma che una copia del presente rapporto gli è stata consegnata in data odierna. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.</p> <p>Firma: Data:</p>							

E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI			
E.1 spezione in mare			
Infrazioni constatate nel corso di ispezioni all'interno della ZR della NAFO			
Squadra di ispezione	Data dell'ispezione	Divisione	Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO
E.2 infrazioni constatate durante l'ispezione in porto			
a) Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare			
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO		Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali	
b) Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare e non confermate dall'ispezione in porto			
Osservazioni:			
c) Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto			
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO		Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali	
Osservazioni:			
F. DIFFUSIONE			
Copia allo Stato di bandiera	Copia al segretario della NEAFC	Copia al segretario esecutivo della NAFO	

(¹) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.

(²) Se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, utilizzare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.

(³) Codici FAO della specie — NEAFC allegato V — NAFO allegato II.

(⁴) Presentazione del prodotto — NEAFC appendice 1 dell'allegato IV — NAFO allegato XX C.*

ALLEGATO II

«ALLEGATO XV

MODULI DI NOTIFICA DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLO STATO DI APPRODO

A — PSC 1

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1								
PARTE A: da compilare a cura del comandante della nave. Compilare con inchiostro nero								
Nome della nave:	Numero IMO ⁽¹⁾ :		Indicativo di chiamata:		Stato di bandiera:			
Indirizzo e-mail:	Numero di telefono:		Numero di fax:		Numero Inmarsat:			
Porto di sbarco o di trasbordo:								
Orsa prevista di arrivo:	Data:			Ora UTC:				
Catture totali a bordo — tutte le zone					Cattura da sbarcare ⁽²⁾			
Specie ⁽³⁾	Prodotto ⁽⁴⁾	Zona di cattura			Coefficiente di conversione	Peso del prodotto (kg)	Peso del prodotto (kg)	
		ZC NEAFC (Sottozona e divisioni CIEM)	ZR NAFO (Sottodivisione)	Altre zone				
PARTE B: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di bandiera								
Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella "Sì" o "No".					ZC NEAFC		ZR NAFO	
					Sì	No	Sì	No
a) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie catturate?								
b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?								
c) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per la zona interessata?								
d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?								
Conferma dello Stato di bandiera: <i>certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.</i>								
Nome e titolo:				Data:				
Firma:				Timbro ufficiale:				
PARTE C: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di approdo								
Nome dello Stato di approdo:								
Autorizzazione:		Sì:		No:		Data:		
Firma:				Timbro ufficiale:				

⁽¹⁾ Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.⁽²⁾ Se necessario utilizzare altri moduli.⁽³⁾ Codici FAO della specie — NEAFC allegato V — NAFO allegato II.⁽⁴⁾ Presentazione del prodotto — NEAFC appendice 1 dell'allegato IV — NAFO allegato XX C.

ALLEGATO III

«ALLEGATO XVI

MODELLI DI PROTOCOLLO DI PESCA SPERIMENTALE PER NUOVE ZONE DI PESCA IN CUI GLI ATTREZZI POSSONO VENIRE A CONTATTO CON IL FONDALE MARINO**I. Gli Stati membri notificano al segretario della NAFO, tramite la Commissione, l'intenzione di praticare la pesca sperimentale**

Piano di raccolta	Piano di mitigazione	Controllo delle catture	Raccolta di dati
Specie bersaglio	Misure volte a prevenire impatti negativi significativi sugli EMV	Identificazione e registrazione, al livello tassonomico più basso possibile, di tutte le specie presenti a bordo	Raccolta e comunicazione dei dati in un formato standardizzato
Date delle operazioni di pesca		Copertura satellitare al 100 %	
Descrizione della zona in cui sarà praticata la pesca		Copertura di osservazione al 100 %	
Sforzo previsto			
Tipo(i) di attrezzi di fondo utilizzati			

II. Lo Stato membro presenta il rapporto sulla bordata di pesca al segretario della NAFO tramite la Commissione

Notifica preventiva dell'intenzione di praticare la pesca sperimentale ⁽¹⁾:

Nome della nave:

Stato di bandiera della nave:

Zona/e prevista/e per l'esercizio di attività di pesca sperimentale (comprese lat/long):

Date previste delle attività di pesca sperimentale:

Sono state precedentemente esercitate attività di pesca nelle zone adiacenti? (in caso affermativo indicare la fonte d'informazione):

Profondità che si prevede di raggiungere nell'esercizio della pesca sperimentale:

Esistono carte degli habitat della zona? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Esistono chiavi tassonomiche che consentono di identificare le specie potenzialmente vulnerabili? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Ecosistemi marini vulnerabili (EMV) ⁽²⁾ noti nella/e zona/e in cui sarà praticata la pesca:

Misure di mitigazione volte a prevenire impatti negativi significativi sugli emv eventualmente rinvenuti:

⁽¹⁾ Per pesca sperimentale si intende qualsiasi attività di pesca di fondo esercitata in nuove zone di pesca o con attrezzi da pesca di fondo che non siano stati utilizzati in precedenza nella zona in questione.

⁽²⁾ Cfr. gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura.

Esistono carte batimetriche della zona di pesca sperimentale? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Esistono informazioni scientifiche sulla pesca nella zona di pesca sperimentale? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Specie bersaglio ricercate:

Quale/i tipo/i di attrezzi si prevede di utilizzare (precisare) in quali zone (comprese lat/long)?:

III. Rapporto sulla bordata di pesca sperimentale ⁽¹⁾ presentato dallo Stato membro al consiglio scientifico della NAFO

Nome della nave:

Stato di bandiera della nave:

Ubicazione delle zone di pesca (comprese lat/long):

Date delle attività di pesca:

Profondità raggiunte durante la pesca (elenco per ogni retata, comprese lat/long):

Ore totali/zona di pesca (elenco per ogni retata, comprese lat/long):

Tipo/i di attrezzi utilizzato/i (precisare), con indicazione delle zone (comprese lat/long):

Ecosistemi marini vulnerabili (EMV) ⁽²⁾ rinvenuti (elenco per ogni retata, comprese lat/long):

Misure di mitigazione adottate al fine di prevenire impatti negativi significativi sugli emv eventualmente rinvenuti:

Elenco di tutti gli organismi (specie bersaglio, catture accessorie) portati a bordo (identificati al livello tassonomico più basso):

Elenco delle specie indicatrici di ecosistemi potenzialmente vulnerabili ⁽³⁾ portate a bordo per ogni zona (comprese lat/long):

Elenco degli organismi conservati a bordo a fini di campionamento biologico (per esempio, lunghezza-peso, sesso, età), se del caso:

NB: La presentazione dei dati deve essere conforme a specifiche standardizzate, quali quelle adottate dai programmi di osservazione scientifica.

⁽¹⁾ Per pesca sperimentale si intende qualsiasi attività di pesca di fondo esercitata in nuove zone di pesca o con attrezzi da pesca di fondo che non siano stati utilizzati in precedenza nella zona in questione.

⁽²⁾ Cfr. gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura.

⁽³⁾ Si faccia riferimento all'allegato 1 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura.»

REGOLAMENTO (CE) N. 680/2009 DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio ⁽²⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 ⁽³⁾, ha istituito misure restrittive supplementari a norma della posizione comune 2008/652/PESC, e in particolare un obbligo di notifica preventiva riguardo a talune spedizioni da e per l'Iran.
- (2) Per motivi tecnici sono state previste deroghe alle norme per l'attuazione di tale obbligo di notifica preventiva durante un periodo transitorio. Poiché la complessità delle

modalità d'esecuzione di questa misura ha causato ritardi imprevisti nella sua attuazione, è opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010.

- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 423/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quarto e quinto comma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 423/2007 sono sostituiti dal testo seguente:

«Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere presentati in forma scritta tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

⁽¹⁾ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 681/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari, fra l'altro, della Malaysia, istituisce di nuovo il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 192/2007⁽²⁾ il Consiglio, a seguito di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, della Malaysia. Le misure in vigore consistono in un dazio di 160,1 EUR/tonnellata, fatta eccezione per le società espressamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali. Lo stesso regolamento ha inoltre istituito dazi antidumping sulle importazioni di PET originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan. Le misure originarie sono state imposte, a seguito di un'inchiesta (l'«inchiesta originaria»), dal regolamento (CE) n. 2604/2000⁽³⁾.

B. PROCEDURA ATTUALE

1. Domanda di riesame

- (2) Successivamente la Commissione ha ricevuto da Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD («il richiedente») una domanda di apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato alcuni tipi di PET nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 («il periodo dell'inchiesta originaria») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di alcuni tipi di PET soggetti alle misure antidumping in questione. Il richiedente ha sostenuto

inoltre di aver cominciato ad esportare alcuni tipi di PET nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria.

2. Apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori

- (3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1082/2008⁽⁴⁾, ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 in relazione al richiedente.

- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1082/2008 ha abrogato il dazio antidumping di 160,1 EUR/tonnellata imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di PET prodotti e venduti per essere esportati nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3. Prodotto in esame

- (5) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta originaria, PET con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, che rientra nel codice NC 3907 60 20.

4. Parti interessate

- (6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 5.11.2008, pag. 5.

5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (8) L'inchiesta ai fini del riesame «nuovi esportatori» ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

C. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVA A NUOVI ESPORTATORI

- (9) Con lettera in data 22 aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame «nuovi esportatori», senza fornire una specifica giustificazione.
- (10) Date queste circostanze, la Commissione non ha potuto stabilire il margine di dumping individuale e l'aliquota del dazio per il richiedente. Si è dunque concluso che le importazioni nella Comunità di PET con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, che rientra nel codice NC 3907 60 20, originario della Malaysia e prodotto e venduto per essere esportato nella Comunità da Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD debba essere soggetto al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società» della Malaysia (160,1 EUR/tonnellata) imposto dal regolamento n. 192/2007 e che tale dazio debba quindi essere reistituito.

D. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (11) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile a Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD è riscosso con effetto retroattivo dalla data di apertura del riesame sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

E. INFORMAZIONE E DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

- (12) Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva reistituire un dazio antidumping definiti-

tivo sulle importazioni di alcuni tipi di PET originari, tra l'altro, della Malaysia e prodotti e venduti per essere esportati nella Comunità da Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD e di riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni registrate. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

- (13) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riesame relativo ai nuovi esportatori aperto con il regolamento (CE) n. 1082/2008 è chiuso e il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 192/2007, a «tutte le altre società» della Malaysia è istituito di nuovo sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 192/2007, a «tutte le altre società» della Malaysia è riscosso con effetto dal 6 novembre 2008 sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenteraftalato registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

REGOLAMENTO (CE) N. 682/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Disposizioni in vigore

- (1) Nel settembre 2006 con il regolamento (CE) n. 1425/2006 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio ⁽³⁾. Per le otto società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 4,3 % al 12,8 %. Per le società che hanno collaborato che non beneficiano di aliquote individuali l'aliquota è dell'8,4 % e per le altre del 28,8 %.

2. Domanda di riesame

- (2) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) La domanda è stata presentata da CeDo Shanghai Limited (CeDo Shanghai o il richiedente).
- (4) Il richiedente ha tra l'altro sostenuto che i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica erano aumentati notevolmente e sostanzialmente più del valore normale costruito sulla

base del costo di produzione del richiedente nella Repubblica popolare cinese e che questo ha comportato una riduzione o l'eliminazione del dumping. Pertanto, non era più necessario per controbilanciare il dumping mantenere le misure ai livelli attuali, fissati in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

3. Apertura

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda CeDo Shanghai.

- (6) L'inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, nonché i rappresentanti dell'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (8) Il prodotto in esame è lo stesso che è oggetto del regolamento (CE) n. 1425/2006 come modificato, ossia sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri (µm), originari della Repubblica popolare cinese, rientranti nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).

C. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (9) Con lettera alla Commissione datata 24 marzo 2009, CeDo Shanghai ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 176 dell'11.7.2008, pag. 9.

(10) È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell'inchiesta non inciderebbe sulla misura antidumping in vigore e che tale chiusura non era contraria all'interesse delle Comunità. L'inchiesta deve pertanto essere chiusa.

(11) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

(12) Si è pertanto concluso che il riesame concernente le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica delle misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

REGOLAMENTO (CE) N. 683/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	27,8
	XS	31,8
	ZZ	29,8
0707 00 05	TR	99,3
	ZZ	99,3
0709 90 70	TR	98,0
	ZZ	98,0
0805 50 10	AR	62,4
	UY	54,8
	ZA	64,3
	ZZ	60,5
0806 10 10	EG	156,7
	MA	167,9
	TR	113,8
	US	141,6
	ZA	127,0
	ZZ	141,4
0808 10 80	AR	82,3
	BR	85,5
	CL	85,9
	CN	97,1
	NZ	86,0
	US	105,4
	ZA	88,6
	ZZ	90,1
0808 20 50	AR	111,9
	CL	75,5
	TR	146,4
	ZA	112,4
	ZZ	111,6
0809 10 00	TR	156,4
	ZZ	156,4
0809 20 95	CA	324,1
	TR	265,4
	US	270,6
	ZZ	286,7
0809 30	TR	152,8
	ZZ	152,8
0809 40 05	BA	58,0
	ZZ	58,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa deve aver luogo sotto scorta del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, per il quale va utilizzato il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽²⁾.

(2) Dal momento che la finalità del sistema informatizzato è permettere di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici da utilizzare per tali movimenti.

(3) In particolare, visto che i movimenti devono aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, occorre stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono tale documento. Si devono inoltre determinare la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono la nota di ricevimento e la nota di esportazione.

(4) A norma della direttiva 2008/118/CE, un documento amministrativo elettronico può essere annullato, la destinazione dei prodotti può essere cambiata e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa può essere frazionata. È pertanto necessario determinare la struttura e il contenuto dei messaggi concernenti l'annullamento del documento amministrativo elettronico, un cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione nonché stabilire le norme e le procedure applicabili agli scambi di tali messaggi.

(5) Occorre stabilire la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE che devono essere utilizzati quando il sistema informatizzato non è disponibile.

(6) Poiché le norme stabilite dal presente regolamento devono sostituire quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo⁽³⁾, occorre abrogare detto regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:

- la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva;
- le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
- la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE.

Articolo 2

Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all'allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

Articolo 3

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

1. La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Articolo 4

Annullamento del documento amministrativo elettronico

1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento.

Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l'ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

3. Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Articolo 5

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2008/118/CE o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della stessa direttiva compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di

spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 3, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

- a) aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l'ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;
- b) aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione.

Se l'aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l'articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3. Se l'aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

4. Se l'aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione.

5. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

6. Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

Articolo 6

Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di operazione di frazionamento è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 5, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

- a) creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;
- b) creano per il documento amministrativo elettronico originale una «notifica di frazionamento» conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 4, del presente regolamento;
- c) inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

L'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/118/CE si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

Articolo 7

Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

La nota di ricevimento presentata a norma dell'articolo 24 della direttiva 2008/118/CE e la nota di esportazione presentata a norma dell'articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

Articolo 8

Procedure di riserva

1. Il documento cartaceo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE reca il titolo «Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano nel documento amministrativo elettronico. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE che lo speditore deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nel messaggio di cambiamento di destinazione o nel messaggio di operazione di frazionamento. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 3 o, se del caso, tabella 5, del presente regolamento.

3. I documenti cartacei di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva/Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nella nota di ricevimento o nella nota di esportazione. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui all'articolo 46 della direttiva 2008/118/CE.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile 2010, ad eccezione dell'articolo 6 che si applica dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL'ACCISA

NOTE ESPLICATIVE

1. I dati dei messaggi elettronici utilizzati ai fini del sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle da 1 a 6, nelle quali:

- a) la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);
- b) la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (otto)gruppo di dati;
- c) la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;
- d) la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:
 - «R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente,
 - «O» (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che presenta il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi,
 - «C» (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio,
 - «D» (dipendente), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;
- e) la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;
- f) la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;
- g) la colonna G fornisce:
 - per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1), e
 - per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;

- per i dati indicanti l'ora e/o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime»; la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

2. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:

- e-AD: documento amministrativo elettronico
- ARC: codice di riferimento amministrativo
- SEED: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [*System for Exchange of Excise Data* — la banca dati elettronica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio ⁽¹⁾]
- Codice NC: codice della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

Tabella 1

(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

A	B	C	D	E	F	G
		Tipo di messaggio	R		<p>I valori possibili sono:</p> <p>1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)</p> <p>2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione (applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾)</p> <p>Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.</p>	n1
1		Intestazione dell'e-AD	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		<p>Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	n1
	b	Durata del tragitto	R		<p>Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92</p>	an3
	c	Organizzazione del trasporto	R		<p>Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:</p> <p>1 = Speditore</p> <p>2 = Destinatario</p> <p>3 = Proprietario dei prodotti</p> <p>4 = Altro</p>	n1

A	B	C	D	E	F	G
	d	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Cfr. allegato II, elenco dei codici 2	an21
	e	Data e ora di convalida dell'e-AD	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
	f	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione	n..5
	g	Data e ora di convalida dell'aggiornamento	C	Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
	h	Indicatore di presentazione differita	D	«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1	Valori possibili: 0 = falso 1 = vero Il valore è preimpostato a «falso». Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1	n1
2		OPERATORE Speditore	R			
	a	Codice accisa dell'operatore	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato	an13
	b	Nome dell'operatore	R			an..182

A	B	C	D	E	F	G
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
3		OPERATORE Luogo di spedizione	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «1»		
	a	Riferimento del deposito fiscale	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione	an13
	b	Nome dell'operatore	O			an..182
	c	Via	O			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	O			an..10
	f	Città	O			an..50
	g	NAD_LNG	O		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
4		UFFICIO di spedizione – importazione	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2»		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio doganale di importazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
5		OPERATORE Destinatario	C	«R», tranne per il tipo di messaggio «2 – Presentazione per esportazione con domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore all'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
6		DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario	C	«R» per il codice del tipo di destinazione 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3	a2

A	B	C	D	E	F	G
	b	Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise	D	«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise ⁽²⁾		an..255
7		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 7c, 7e e 7f: — «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 1 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	C			an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
8		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3). Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
9		e-AD	R			
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore	an..22
	b	Numero della fattura	R		Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto	an..35
	c	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»).	La data del documento che figura nella casella 9b	Date
	d	Codice del tipo di origine	R		I valori possibili per l'origine del movimento sono: 1 = Origine – Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Origine – Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]	n1
	e	Data di spedizione	R		La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE	Date
	f	Ora di spedizione	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.	Time
	g	ARC a monte	D	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)	L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito	an21

A	B	C	D	E	F	G
9.1		DAU DI IMPORTAZIONE	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2» (importazione).		9X
	a	Numero del DAU di importazione	R	Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati	an..21
10		UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione	R			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
11		GARANZIA DEL MOVIMENTO	R			
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6	n..4
12		OPERATORE Garante	C	«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X
	a	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa	an13
	b	Numero IVA	O			an..35

A	B	C	D	E	F	G	
	c	Nome dell'operatore	C	Per 12c, d, f e g: «O» se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti «R»		an..182	
	d	Via	C				an..65
	e	Numero civico	O				an..11
	f	Codice postale	C				an..10
	g	Città	C				an..50
	h	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2	
13		TRASPORTO	R				
	a	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7	n..2	
14		OPERATORE Organizzatore del trasporto	C	«R» responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è «3» o «4»			
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..35	
	b	Nome dell'operatore	R			an..182	
	c	Via	R			an..65	
	d	Numero civico	O			an..11	
	e	Codice postale	R			an..10	

A	B	C	D	E	F	G
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
15		OPERATORE Primo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	Identificazione della persona che effettua il primo trasporto	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
16		INFORMAZIONI RI-GUARDANTI IL TRASPORTO	R			99X
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a. Cfr. allegato II, elenco codici 8	n..2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	R		Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).	an..350

A	B	C	D	E	F	G
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	f	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive	an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari		«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17	Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto		R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione	999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11	an4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto – cfr. allegato II, tabelle 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise	n..15,3
	e	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio)	n..15,2
	f	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette)	n..15,2
	g	Titolo alcolometrico	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11	n..5,2

A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Grado Plato	D	«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11	n..5,2
	<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione	an..350
	<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali	Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario	n1
	<i>l</i>	Denominazione di origine	O		Questa casella può essere utilizzata per certificare: 1) nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, in conformità alla normativa comunitaria pertinente 2) nel caso di alcune bevande spiritose, il luogo di produzione in conformità alla normativa comunitaria pertinente 3) che si tratta di birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (*), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente» 4) che si tratta di alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria»	an..350
	<i>m</i>	LNG_della denominazione di origine	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	<i>n</i>	Dimensioni del produttore	O		Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17l (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro	n..15
	<i>o</i>	Densità	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11	n..5,2

A	B	C	D	E	F	G
	p	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»). «R» per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008 ⁽⁵⁾ , la cui designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 60 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati	an..350
	q	LNG della designazione commerciale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	r	Marchio dei prodotti	D	«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile	an..350
	s	LNG del marchio dei prodotti	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17.1		IMBALLAGGIO	R			99x
	a	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9	a2
	b	Numero di colli	C	«R» se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9	n..15
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato)	an..350

A	B	C	D	E	F	G
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17.2		PRODOTTO VITIVINICOLO	D	«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽⁶⁾ .		
	a	Categoria di prodotto vitivinicolo	R		Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 indicare uno dei valori seguenti: 1 = Vino senza DOP/IGP 2 = Vino varietale senza DOP/IGP 3 = Vino DOP o IGP 4 = Vino importato 5 = Altro	n1
	b	Codice della zona viticola	D	«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri).	Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'allegato IX del regolamento (CE) n. 479/2008	n..2
	c	Paese terzo di origine	C	«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è «4» (vino importato).	Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4.	a2
	d	Altre informazioni	O			an..350
	e	LNG_delle altre informazioni	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17.2.1		Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE	D	«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)		99x
	a	Codice dell'operazione vitivinicola	R		Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ⁽⁷⁾	n..2

A	B	C	D	E	F	G
18		DOCUMENTO Certificato	O			9x
	a	Breve descrizione del documento	C	«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18c	Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 171.	an..350
	b	LNG_della breve descrizione del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	c	Riferimento del documento	C	«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a.	Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati	an..350
	d	LNG_del riferimento del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(5) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(6) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

Tabella 2

(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Annullamento

A	B	C	D	E	F	G
1		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD per cui è chiesto l'annullamento	an21
2		ANNULLAMENTO	R			
	a	Motivo dell'annullamento	R		Indicare il motivo dell'annullamento dell'e-AD utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 10	n1
3		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida dell'annullamento	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime

Tabella 3

(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Cambiamento di destinazione

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTO		R			
	<i>a</i>	Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
2	Aggiornamento dell'e-AD		R			
	<i>a</i>	Numero progressivo	C	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione	n..5
	<i>b</i>	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione	an21
	<i>c</i>	Durata del tragitto	D	«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92	an3
	<i>d</i>	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	N1
	<i>e</i>	Numero della fattura	D	«R» se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della ricevuta di consegna o di un altro documento di trasporto	an..35
	<i>f</i>	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione	La data del documento che figura nella casella 2e.	date
	<i>g</i>	Codice del modo di trasporto	D	«R» se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7	n..2

A	B	C	D	E	F	G
3		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]	n1
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	«R» se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato; — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore all'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
5		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.	

A	B	C	D	E	F	G
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 5c, 5e e 5f:		an..65
	d	Numero civico	O	— «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4		an..11
	e	Codice postale	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	f	Città	C	<i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>		an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
6		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. V. allegato II, elenco codici 5	an8
7		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2d «3» o «4»		
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..35
	b	Nome dell'operatore	R			an..182

A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
8		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
9		INFORMAZIONI RI-GUARDANTI IL TRASPORTO	D	«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione		99x
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2g, vedere allegato II, elenco codici 8	n..2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	R		Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato)	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

Tabella 4

[di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)]

Notifica di cambiamento di destinazione/Notifica di frazionamento

A	B	C	D	E	F	G
1		NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	Tipo di notifica	R	Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Cambiamento di destinazione 2 = Frazionamento	n1
	<i>b</i>	Data e ora della notifica	R	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
	<i>c</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare l'ARC dell'e-AD per il quale è presentata la notifica	an21
2		ARC A VALLE	C	«R»se il tipo di notifica nella casella 1a è 2 Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		9x
	<i>a</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		an21

Tabella 5

(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento

A	B	C	D	E	F	G
1		Frazionamento dell'e-AD	R			
	a	ARC a monte	R		Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare Cfr. allegato II, elenco dei codici 2	an21
2		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE] 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	n1
3		Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD	R			9x
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore	an..22
	b	Durata del tragitto	D	«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92	an3
	c	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1

A	B	C	D	E	F	G
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	«R» se il destinatario cambia a seguito del frazionamento		
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato; — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore all'ufficio di esportazione	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
5		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)</i>		
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)</i>		an..182

A	B	C	D	E	F	G
	c	Via	C	Per le caselle 5c, 5e e 5f: — «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)		an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	C			an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
6		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
7		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3c è 3 o 4		
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..35
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
8		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento	Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
9		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento		99X
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8	n..2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	R		Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali.	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato)	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
10		Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati separato deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione	999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, v. allegato II, elenco codici 11	an..4
	<i>c</i>	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento	n8
	<i>d</i>	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise	n..15,3
	<i>e</i>	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio)	n..15,2
	<i>f</i>	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio	n..15,2
	<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione	an..350
	<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario	n1
	<i>o</i>	Densità	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11	n..5,2
	<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati	an..350
	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
	r	Marchio dei prodotti	D	«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.	Indicare il marchio dei prodotti, se pertinente.	an..350
	s	LNG_del marchio dei prodotti	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
11		IMBALLAGGIO				99x
	a	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9	a2
	b	Numero di colli	C	«R» se sono numerabili	Indicare il numero di colli se sono numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9	n..15
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato)	an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

Tabella 6

(di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3)

Nota di ricevimento/Nota di esportazione

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida della nota di ricevimento/ nota di esportazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/ esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2	an21

A	B	C	D	E	F	G
	b	Numero progressivo	R		Indicare il numero progressivo dell'e-AD	n..5
3		OPERATORE destinatario	R			
	a	Identificazione dell'operatore	C	<ul style="list-style-type: none"> — «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — non si applica al codice del tipo di destinazione 5 <p><i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i></p>	Per i codici del tipo di destinazione <ul style="list-style-type: none"> — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione 	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
4		OPERATORE Luogo di consegna	C	<ul style="list-style-type: none"> — «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 <p><i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i></p>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	<ul style="list-style-type: none"> — «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 <p><i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i></p>	Per i codici del tipo di destinazione <ul style="list-style-type: none"> — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore 	an..16

A	B	C	D	E	F	G
	b	Nome dell'operatore	C	<p>— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5</p> <p>— «O» per il codice del tipo di destinazione 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</p>		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 4c, 4e e 4f:		an..65
	d	Numero civico	O	— «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5		an..11
	e	Codice postale	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	f	Città	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)		an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
5		UFFICIO di destinazione	C	<p>«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</p>		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
6		NOTA di ricevimento/ di esportazione	R			
	a	Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa	R		La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE	Date
	b	Conclusione globale del ricevimento	R		<p>I valori possibili sono:</p> <p>1 = Merce ricevuta accettata e soddisfacente</p> <p>2 = Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente</p> <p>3 = Merce ricevuta rifiutata</p> <p>4 = Merce ricevuta parzialmente rifiutata</p> <p>21 = Merce in uscita accettata e soddisfacente</p> <p>22 = Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente</p> <p>23 = Merce in uscita rifiutata</p>	n..2

A	B	C	D	E	F	G
	c	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa	an.350
	d	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
7		CORPO di dati della nota di ricevimento/di esportazione	C	«R» se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21 (cfr. casella 6b)		999X
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato (casella 17a della tabella 1) relativo al prodotto sottoposto ad accisa a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21	n..3
	b	Indicatore di eccesso o difetto	D	«R» se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.	I valori possibili sono: S = Difetto E = Eccesso	a1
	c	Difetto o eccesso osservati	C	«R»se l'indicatore nella casella 7b è fornito	Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12)	n..15,3
	d	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, v. allegato II, elenco codici 11	an4
	e	Quantità rifiutata	C	«R» se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4 (cfr. casella 6b)	Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12)	n..15,3
7.1		MOTIVO DI INSODDISFAZIONE	D	«R» per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23 (v. casella 6b)		9X
	a	Motivo di insoddisfazione	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 1 = Eccesso 2 = Difetto 3 = Prodotti danneggiati 4 = Sigillo manomesso 5 = Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS – Export Control System) 6 = Uno o più corpi di dati con valori inesatti	n1

A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	<p>— «R» se il codice del motivo di insoddisfazione è 0</p> <p>— «O» se il codice del motivo di insoddisfazione è 3, 4 o 5</p> <p>(cfr. casella 7.1a)</p>	Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.	an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

ALLEGATO II
(di cui all'articolo 2)

Elenchi di codici

1. CODICI DELLE LINGUE

Questi codici sono estratti dalla norma ISO 639.1 (codici alfa 2); sono stati inoltre aggiunti due codici non standard da utilizzare con una trascrizione in caratteri latini delle lingue che non usano l'alfabeto latino, ossia:

— bt — Bulgaro (caratteri latini)

— gr — Greco (caratteri latini)

Codice	Denominazione
bg	Bulgaro
bt	Bulgaro (caratteri latini)
cs	Ceco
da	Danese
nl	Olandese
en	Inglese
et	Estone
fi	Finlandese
fr	Francese
ga	Gaelico
gr	Greco (caratteri latini)
de	Tedesco
el	Greco
hu	Ungherese
it	Italiano
lv	Lettone
lt	Lituano
mt	Maltese
pl	Polacco
pt	Portoghese
ro	Rumeno
sk	Slovacco
sl	Sloveno (Slovenia)
es	Spagnolo
sv	Svedese

2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	Anno	Numerico 2	05
2	Identificatore dello Stato membro in cui l'e-AD è stato inizialmente presentato	Alfabetico 2	ES
3	Codice unico assegnato a livello nazionale	Alfanumerico 16	7R19YTE17UIC8J45
4	Carattere di controllo	Numerico 1	9

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento.

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (*Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa*). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell'ambito dell'EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.

Il campo 4 fornisce la cifra di controllo per tutto l'ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'ARC.

3. STATI MEMBRI

Devono essere identici ai codici della norma ISO alfa 2 ⁽¹⁾ (ISO 3166), limitatamente agli Stati membri, ad eccezione di:

- Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR, e
- Regno Unito, per cui occorre utilizzare GB invece di UK.

4. CODICI DEI PAESI

Utilizzare il codice ISO alfa 2 (ISO 3166).

5. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore dello Stato membro (cfr. elenco codici 3) seguito da un codice nazionale alfanumerico di 6 cifre, ad esempio IT0830AB.

6. CODICE DEL TIPO DI GARANTE

Codice	Descrizione
1	Speditore
2	Trasportatore
3	Proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
4	Destinatario
12	Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore
13	Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
14	Garanzia in solido dello speditore e del destinatario
23	Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
24	Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario
34	Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
123	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
124	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario
134	Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
234	Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
1234	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

⁽¹⁾ UN/ECE Trade Facilitation Recommendation n° 3, third edition, adopted by the Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Geneva, January 1996, ECE/TRADE/201 Raccomandazione UN/ECE in materia di agevolazione degli scambi n. 3, terza edizione, adottata dal gruppo di lavoro sull'agevolazione delle procedure di scambi internazionali, Ginevra, gennaio 1996, ECE/TRADE/201.

7. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna

8. CODICE DELL'UNITÀ DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
1	Container
2	Veicolo
3	Rimorchio
4	Trattore

9. CODICI DEGLI IMBALLAGGI

Utilizzare i codici dell'allegato 38, casella 31, del regolamento (CEE) n. 2454/93

10. CODICE DEL MOTIVO DELL'ANNULLAMENTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Errore di digitazione
2	Interruzione della transazione commerciale
3	e-AD duplicato
4	Il movimento non è iniziato alla data della spedizione

11. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
T200	T	4	Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CE del Consiglio (1)	N	N	N
T300	T	4	Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE	N	N	N
T400	T	1	Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 6 della direttiva 95/59/CE	N	N	N
T500	T	1	Altro tabacco da fumo secondo la definizione di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CE	N	N	N
B000	B	3	Birra secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 92/83/CEE	S	S	N

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
W200	W	3	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
W300	W	3	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
I000	I	3	Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all'articolo 17 della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
S200	S	3	Bevande spiritose secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
S300	S	3	Alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientra nei codici NC 2207 e 2208, diverso dalle bevande spiritose (S200)	S	N	N
S400	S	3	Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200)	S	N	N
S500	S	3	Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208	S	N	N
E200	E	2	Oli vegetali e animali – Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (?)]	N	N	S
E300	E	2	Oli minerali (prodotti energetici) – Prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50 [articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E410	E	2	Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E420	E	2	Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E430	E	2	Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E440	E	2	Gasolio, marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E450	E	2	Cherosene, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E460	E	2	Cherosene, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E470	E	1	Olio combustibile pesante di cui ai codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E480	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29 nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E490	E	2	Prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69, non specificati sopra, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 diversi dai movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
E500	E	1	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 [articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E600	E	1	Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E700	E	2	Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44 [articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E800	E	2	Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 [metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E910	E	2	Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3824 90 99 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E920	E	2	Prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori – diversi dagli esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5% di esteri (FAMAE) [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

(¹) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

(²) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Nota: I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001).

Legenda delle colonne

EPC Codice del prodotto sottoposto ad accisa

CAT Categoria del prodotto sottoposto ad accisa

UNIT Unità di misura (cfr. elenco 12)

A: Indicare il titolo alcolometrico (Sì/No)

P: Può essere indicato il grado Plato (Sì/No)

D: Deve essere indicata la densità a 15 °C (Sì/No)

12. UNITÀ DI MISURA

Codice dell'unità di misura	Designazione
1	Kg
2	Litro (alla temperatura di 15 °C)
3	Litro (alla temperatura di 20 °C)
4	1 000 articoli

REGOLAMENTO (CE) N. 685/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 666/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 29 luglio 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	31,34	1,88
1701 11 90 ⁽¹⁾	31,34	5,86
1701 12 10 ⁽¹⁾	31,34	1,75
1701 12 90 ⁽¹⁾	31,34	5,43
1701 91 00 ⁽²⁾	33,93	8,27
1701 99 10 ⁽²⁾	33,93	4,16
1701 99 90 ⁽²⁾	33,93	4,16
1702 90 95 ⁽³⁾	0,34	0,32

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/84/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il fluoruro di solforile.
- (2) La direttiva 2006/140/CE della Commissione ⁽³⁾ ha incluso il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il fluoruro di solforile è stato ora esaminato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, come definito nell'allegato V della medesima direttiva.
- (4) Il 19 giugno 2007 la Svezia è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una rela-

zione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

- (6) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come insetticidi e contenenti fluoruro di solforile possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno inserire il fluoruro di solforile nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come insetticidi contenenti fluoruro di solforile possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che i prodotti contenenti fluoruro di solforile e utilizzati come insetticidi siano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera e), della direttiva 98/8/CE e che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, a tali prodotti si applichino specifiche misure di riduzione del rischio, per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone presenti nelle vicinanze.
- (8) È inoltre opportuno prevedere il continuo monitoraggio delle concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera e la periodica trasmissione alla Commissione dei relativi risultati.
- (9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78.

- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti fluoruro di solforile, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 1», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
			«994 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2021	18	<p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i prodotti sono venduti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi; 2) devono essere prese opportune misure per proteggere i fumigatori e le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e il rilascio del gas in edifici o altri spazi recintati sottoposti al trattamento; 3) le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti specificano che, prima della fumigazione di un'area recintata, occorre togliere ogni genere alimentare; 4) sono monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera; 5) gli Stati membri provvedono a che i titolari delle autorizzazioni trasmettano direttamente alla Commissione, ogni cinque anni, e per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, una relazione sul monitoraggio di cui al punto 4. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m³ di troposfera).»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili

[notificata con il numero C(2009) 4595]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.
- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e

dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili ⁽²⁾ modificata dalla decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili ⁽³⁾. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2009.

- (5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.
- (6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (7) La decisione 1999/178/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.
- (8) È opportuno concedere un periodo transitorio ai produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per prodotti tessili sulla base dei criteri di cui alla decisione 1999/178/CE in modo che dispongano di un periodo sufficiente per adattare i prodotti e renderli conformi ai criteri e ai requisiti riveduti. È opportuno che i produttori siano autorizzati a presentare le domande secondo i criteri fissati nella decisione 1999/178/CE o secondo i criteri fissati nella presente decisione fino alla scadenza della validità di tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende:

- a) articoli di abbigliamento e accessori tessili: articoli di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili;
- b) prodotti tessili per interni: prodotti tessili per interni consistenti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili. Sono compresi stuoie e tappeti. I rivestimenti per pavimenti «wall to wall» e i rivestimenti per pareti sono esclusi;
- c) fibre, filati e tessuti (ivi compresi beni durevoli non tessuti) destinati alla produzione di articoli di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni.

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i tessuti trattati con biocidi, a meno che questi ultimi non figurino all'allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che conferiscano ai tessuti proprietà aggiuntive destinate direttamente a proteggere la salute umana (ad esempio, biocidi applicati su reti e articoli di abbigliamento come repellenti per zanzare, le pulci, le tarme o gli allergeni) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l'utilizzo in questione, conformemente all'allegato V della direttiva 98/8/CE.

Per «articoli di abbigliamento e accessori tessili» e «prodotti tessili per interni»: nel calcolo della percentuale di fibre tessili non si devono considerare piumini, piume, membrane e rivestimenti.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti tessili» ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto tessile deve soddisfare i criteri riportati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti tessili» è «016».

Articolo 5

La decisione 1999/178/CE è abrogata.

Articolo 6

1. Le domande per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate prima della data di adozione della presente decisione saranno valutate conformemente alle condizioni stabilite dalla decisione 1999/178/CE.

2. Le domande per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma prima del 31 dicembre 2009 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 1999/178/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.

3. I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 1999/178/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 4.4.1998, pag. 1.

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

L'obiettivo dei criteri di seguito riportati è favorire la riduzione dell'inquinamento idrico collegato alle principali fasi del ciclo di produzione tessile, compresa la produzione delle fibre, la filatura, la tessitura ortogonale, la tessitura a maglia, il candeggio, la tintura e il finissaggio.

I criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti tessili a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è 1 kg di prodotto tessile in condizioni normali (65 % RH \pm 4 % e 20 °C \pm 2 °C; queste condizioni normali sono precisate nella norma ISO 139 «Tessili — atmosfere normali per il condizionamento e le prove»).

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI ECOLOGICI

I criteri si suddividono in tre categorie principali: fibre tessili, processi e sostanze chimiche e idoneità all'uso.

FIBRE TESSILI

In questa sezione sono elencati i criteri specifici per le seguenti fibre: acrilico, cotone e altre fibre di cellulosa naturali, elastan, lino e altre fibre tessili liberiane, lana sudaica e altre fibre cheratiniche, fibre di cellulosa artificiali, poliammide, poliestere e polipropilene.

Sono ammesse anche altre fibre per le quali non sono stabiliti criteri specifici, ad eccezione delle fibre minerali, di vetro, metalliche, di carbonio e altre fibre inorganiche.

Il rispetto dei criteri stabiliti nella presente sezione per una data fibra non è vincolante se detta fibra rappresenta meno del 5 % del peso totale delle fibre tessili contenute nel prodotto. Tali criteri non sono vincolanti per le fibre riciclate. In questo contesto per «fibre riciclate» si intendono le fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell'industria tessile e dell'abbigliamento o da rifiuti post-consumo (tessili o di altro genere). In ogni caso, almeno l'85 % in peso di tutte le fibre contenute nel prodotto deve essere conforme ai relativi criteri specifici per le fibre, se stabiliti, o essere costituito da fibre riciclate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione dei prodotti tessili.

1. Acrilico

- 1.1. Il tenore residuo di acrilonitrile nelle fibre grezze che escono dagli impianti di produzione deve essere inferiore a 1,5 mg/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo seguente: estrazione con acqua in ebollizione e quantificazione mediante gascromatografia (GLC) capillare.

- 1.2. La media annua delle emissioni di acrilonitrile nell'atmosfera (durante la polimerizzazione e fino all'ottenimento della soluzione pronta per la filatura) deve essere inferiore a 1 g/kg di fibra prodotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

2. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali (compreso il kapok)

Le fibre di cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (di seguito «cotone») non devono contenere (se la sensibilità del metodo di prova lo consente) più di 0,05 ppm di ciascuna delle seguenti sostanze: aldrin, captafol, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (somma degli isomeri), 2,4,5-T, clordimeform, clorobenzilato, dinoseb e relativi sali, monocrotofos, pentaclorofenolo, toxafene, metamidofos, metilparathion, parathion, fosfamidone. La prova deve essere effettuata su cotone grezzo, prima di qualsiasi trattamento a umido, per ogni lotto di cotone o due volte l'anno se si ricevono più di due lotti di cotone l'anno.

Questo criterio non si applica quando più del 50 % del cotone contenuto nel prodotto proviene da colture biologiche o da colture in conversione, ossia quando un organismo indipendente ha certificato il rispetto dei requisiti di produzione ed ispezione di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾.

Il criterio non si applica se può essere documentata l'identità dei produttori di almeno il 75 % del cotone utilizzato nel prodotto finale e se viene presentata una dichiarazione degli stessi produttori attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o nelle piantagioni di cotone in cui è stato prodotto il cotone in questione o sul cotone stesso.

Quando in un prodotto almeno il 95 % del cotone è di natura organica, ovvero, come certificato da un organismo indipendente, è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e ispezione di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, il richiedente può apporre la menzione «cotone organico» accanto al marchio di qualità ecologica. Se il cotone contenuto in un prodotto è, per una percentuale compresa tra 70 e 95 %, di origine biologica, tale prodotto può recare la menzione «fabbricato con XY % di cotone biologico».

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la certificazione biologica o la documentazione attestante che i produttori non hanno usato nessuna delle sostanze sopracitate o un rapporto di prova basato sui seguenti metodi: a seconda dei casi, US EPA 8081 A [pesticidi organoclorurati, con estrazione a ultrasuoni o con il metodo Soxhlet e solventi apolari (isottano o esano)], 8151 A (erbicidi clorurati, usando il metanolo), 8141 A (composti organofosforici) o 8270 C (composti organici semivolatili).

Occorre utilizzare ogni anno almeno 3 % di cotone biologico, la cui produzione è certificata conforme da un organismo indipendente alle prescrizioni in materia di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007.

Il candidato dovrà fornire:

- informazioni sull'organismo di certificazione,
- una dichiarazione che attesti la percentuale di cotone certificato biologico utilizzato ogni anno nella produzione totale di tessuti recanti il marchio di qualità ecologica.

L'organismo competente può esigere la presentazione di documenti complementari per verificare se le prescrizioni delle norme e del sistema di certificazione sono state rispettate.

3. Elastan

- 3.1. Non devono essere usati composti organostannici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

- 3.2. La media annua delle emissioni in atmosfera di diisocianati aromatici durante la polimerizzazione e produzione di fibre, ivi comprese le emissioni fuggitive misurate nelle tappe del processo nel corso delle quali avvengono, deve essere inferiore a 5 mg/kg di fibra prodotta.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

4. Lino e altre fibre tessili liberiane (comprese canapa, iuta, e ramiè)

Il lino e le altre fibre tessili liberiane non devono essere ottenuti mediante macerazione in acqua, a meno che le acque reflue derivanti da tale procedimento non siano trattate in modo tale da ridurre il fabbisogno chimico di ossigeno (Chemical Oxygen Demand — COD) o il carbonio organico totale (Total Organic Carbon — TOC) di almeno il 75 % per le fibre di canapa e di almeno il 95 % per il lino e le altre fibre tessili liberiane.

Valutazione e verifica: se viene usato il procedimento di macerazione in acqua, il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo seguente: ISO 6060 (COD).

5. Lana sucida e altre fibre cheratiniche (comprese la lana di pecora, cammello, alpaca e capra)

- 5.1. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: γ -esaclorocicloesano (lindano), α -esaclorocicloesano, β -esaclorocicloesano, δ -esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.
- 5.2. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos, etion, pirimpos-metile.
- 5.3. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.
- 5.4. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron, dicyclanil.

La prova deve essere effettuata su lana grezza, prima di qualsiasi trattamento a umido, per ogni lotto di lana o due volte l'anno se si ricevono più di due lotti di cotone l'anno.

I requisiti di cui sopra (precisati ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e considerati separatamente) non si applicano se può essere documentata l'identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

Valutazione e verifica relativa ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4: il richiedente deve produrre la documentazione di cui sopra o un rapporto di prova basato sul metodo IWTO Draft Test Method 59.

- 5.5. Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati nelle fognature non deve superare 60 g/kg di lana sucida; gli effluenti devono essere trattati all'esterno del sito di produzione in modo da conseguire un'ulteriore riduzione di almeno il 75 % del tenore di COD, espresso in media annua.

Il COD degli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non deve superare 45 g/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore). L'impianto per il lavaggio della lana descrive in dettaglio il trattamento degli effluenti di lavaggio e controlla costantemente i livelli di COD.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire i relativi dati e un rapporto di prova basato sul metodo ISO 6060.

6. Fibre di cellulosa artificiali (comprese viscosa, lyocell, acetato, cupro, triacetato)

- 6.1. Il livello di AOX nelle fibre non deve superare 250 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo: ISO 11480.97 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica).

- 6.2. Per le fibre di viscosa, il tenore di zolfo delle emissioni in atmosfera dei composti di zolfo generati durante la produzione delle fibre, espresso in media annua, non deve superare 120 g/kg di fibra in bava continua prodotta e 30 g/kg di fibra in fiocco prodotta. Se i due tipi di fibra sono prodotti nello stesso sito, le emissioni complessive non devono superare la corrispondente media ponderata.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

- 6.3. Per le fibre di viscosa, lo scarico in acqua di zinco proveniente dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,3 g/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

- 6.4. Per le fibre di cupro, il tenore di rame nelle acque di scarico provenienti dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,1 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

7. Poliammide

La media annua delle emissioni nell'atmosfera di N₂O durante la produzione di monomeri non deve superare 10 g/kg di fibra di poliammide 6 prodotta e 50 g/kg di fibra di poliammide 6.6 prodotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

8. Poliestere

- 8.1. Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. Se non viene utilizzato antimonio, il richiedente può apporre la menzione «privo di antimonio» (o una menzione equivalente) accanto al marchio di qualità ecologica.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di antimonio o un rapporto di prova basato sul seguente metodo: determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico. Il test deve essere effettuato sulla fibra grezza prima di qualsiasi trattamento a umido.

- 8.2. La media annua delle emissioni di COV risultanti dalla polimerizzazione e dalla produzione di fibre di poliestere, ivi comprese le emissioni fuggitive misurate nelle tappe del processo nel corso del quale si producono deve essere inferiore a 1,2 g/kg di resina del poliestere prodotta. (Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

9. Polipropilenica

Non devono essere usati pigmenti a base di piombo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

PROCESSI E SOSTANZE CHIMICHE

I criteri di cui alla presente sezione si applicano, a seconda dei casi, a tutte le fasi di produzione, compresa la produzione delle fibre. Per le fibre riciclate è ammessa la presenza di alcuni dei coloranti o altre sostanze esclusi dai presenti criteri, ma solo se utilizzati nel precedente ciclo di vita delle fibre.

10. Ausiliari e prodotti di finissaggio per fibre e filati

- 10.1. Taglia: almeno il 95 % (in peso secco) delle sostanze che compongono qualsiasi preparazione di bozzima applicata ai filati deve essere sufficientemente biodegradabile o essere riciclato.

Occorre tenere conto della somma di ogni componente.

Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 70 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 80 % entro 28 giorni,
- o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione.

Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutte le preparazioni di bozzima utilizzate.

10.2. Additivi per soluzioni di filatura, additivi per filatura e preparazioni per la filatura primaria (compresi gli oli per la cardatura, i prodotti per il finissaggio e i lubrificanti). Almeno il 90 % (in peso secco) delle sostanze componenti deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue.

Questo criterio non si applica alle preparazioni per la filatura secondaria (lubrificanti per la filatura, condizionanti), agli oli per roccatura, orditura e ritorcitura, alle cere, agli oli per la lavorazione a maglia, agli oli di silicone e alle sostanze inorganiche. Occorre tenere conto della somma di ogni componente.

Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70 % entro 28 giorni;
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 60 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l'80 % entro 28 giorni,
- nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un livello equivalente di biodegradazione o eliminazione.

Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova ed i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti gli additivi e le preparazioni utilizzate.

10.3. Il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) della parte di olio minerale contenuta in un prodotto deve essere inferiore al 3 % in peso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, schede informative sul prodotto o dichiarazioni che indichino il tenore di idrocarburi policiclici aromatici o attestino che non sono stati usati prodotti contenenti oli minerali.

11. Agenti biocidi o biostatici

Durante il trasporto o il deposito dei prodotti e dei semilavorati non devono essere usati clorofenoli (relativi sali ed esteri), PCB e composti organostannici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che le sostanze o i composti di cui sopra non sono stati usati sul filato, sul tessuto e sul prodotto finito. Ai fini dell'eventuale verifica della dichiarazione si ricorre ai metodi di prova e al valore limite di seguito indicati: estrazione, se opportuno, derivatizzazione con anidride acetica e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD), valore limite 0,05 ppm.

12. Decolorazione o depigmentazione

Per la decolorazione o la depigmentazione non devono essere utilizzati sali dei metalli pesanti (ad eccezione del ferro) o formaldeide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

13. Ponderazione

Nella carica di filati o tessuti non devono essere utilizzati composti del cerio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

14. Insieme delle sostanze e preparazioni chimiche

Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletozilati (APEO), alchilbenzene sulfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DSDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e dietilen-triamino-penta-acetato (DTPA).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

15. Detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti

In ciascun sito per il trattamento ad umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue.

Fanno eccezione i tensioattivi contenuti nei detergenti e gli ammorbidenti utilizzati nei siti del trattamento a umido che infine devono essere biodegradabili in ambiente aerobico.

Valutazione e verifica: l'espressione «sufficientemente degradabile o eliminabile» è definita nel criterio relativo agli ausiliari e ai prodotti di finissaggio per le fibre e i filati. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti utilizzati.

La «biodegradazione aerobica completa» deve essere interpretata secondo le indicazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i tensioattivi nei detergenti e negli ammorbidenti.

16. Agenti candeggianti: divieto degli agenti clorati per il candeggio dei filati, dei tessuti e dei prodotti finali

Questo criterio non si applica alla produzione di fibre di cellulosa artificiali. (Cfr. criterio 6.1).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

17. Impurità nei coloranti: materia colorante (solubile o non solubile) caratterizzata da affinità con la fibra

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Nel valutare il rispetto di questi valori, che si riferiscono esclusivamente alle impurità, non si deve tener conto dei metalli che fanno parte integrante della molecola del colorante (come nel caso dei coloranti a complesso metallico, di alcuni coloranti reattivi ecc.).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

18. Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile caratterizzata da affinità con la fibra

I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

19. Tinture con mordenti al cromo

Non sono consentite tinture con mordenti al cromo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

20. Coloranti a complesso metallico

Se vengono utilizzati coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo, nickel:

- 20.1. per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.

- 20.2. lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.

21. Coloranti azoici

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

4-aminodiphenyl	(92-67-1)
Benzidine	(92-87-5)
4-chloro-o-toluidine	(95-69-2)
2-naphthylamine	(91-59-8)
o-amino-azotoluene	(97-56-3)
2-amino-4-nitrotoluene	(99-55-8)
p-chloroaniline	(106-47-8)
2,4-diaminoanisol	(615-05-4)
4,4'-diaminodiphenylmethane	(101-77-9)
3,3'-dichlorobenzidine	(91-94-1)
3,3'-dimethoxybenzidine	(119-90-4)
3,3'-dimethylbenzidine	(119-93-7)
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	(838-88-0)
p-cresidine	(120-71-8)
4,4'-oxydianiline	(101-80-4)

4,4'-thiodianiline	(139-65-1)
o-toluidine	(95-53-4)
2,4-diaminotoluene	(95-80-7)
2,4,5-trimethylaniline	(137-17-7)
4-aminoazobenzene	(60-09-3)
o-anisidine	(90-04-0)
2,4-Xylidine	
2,6-Xylidine	

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. Ai fini dell'eventuale verifica di questa dichiarazione si utilizza lo standard EN 14 362-1 e 2 (NB: Sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

22. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

22.1. Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- C.I. Rosso di base 9,
- C.I. Blu disperso 1,
- C.I. Rosso acido 26,
- C.I. Viola di base 14,
- C.I. Arancio disperso 11,
- C. I. Nero diretto 38,
- C. I. Nero diretto 6,
- C. I. Nero diretto 28,
- C. I. Nero diretto 3.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

22.2. Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),

- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

23. Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- | | |
|---|-------------|
| — C.I. Blu disperso 3 | C.I. 61 505 |
| — C.I. Blu disperso 7 | C.I. 62 500 |
| — C.I. Blu disperso 26 | C.I. 63 305 |
| — C.I. Blu disperso 35 | |
| — C.I. Blu disperso 102 | |
| — C.I. Blu disperso 106 | |
| — C.I. Blu disperso 124 | |
| — C.I. Marrone disperso 1 | |
| — C.I. Arancio disperso 1 | C.I. 11 080 |
| — C.I. Arancio disperso 3 | C.I. 11 005 |
| — C.I. Arancio disperso 37 | |
| — C.I. Arancio disperso 76
(precedentemente denominato arancio 37) | |
| — C.I. Rosso disperso 1 | C.I. 11 110 |
| — C.I. Rosso disperso 11 | C.I. 62 015 |
| — C.I. Rosso disperso 17 | C.I. 11 210 |
| — C.I. Giallo disperso 1 | C.I. 10 345 |
| — C.I. Giallo disperso 9 | C.I. 10 375 |
| — C.I. Giallo disperso 39 | |
| — C.I. Giallo disperso 49 | |

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

24. **Carrier (rigonfianti) alogenati per il poliestere**

Non è consentito l'uso di carrier (rigonfianti) alogenati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

25. **Stampa**

25.1. Le paste di stampa utilizzate non devono contenere più del 5 % di composti organici volatili come il white spirit (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei criteri, insieme ad una dichiarazione di conformità.

25.2. Non è consentita la stampa a base di plastisol.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei criteri, insieme ad una dichiarazione di conformità.

26. **Formaldeide**

Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile contenuta nel tessuto finale non deve essere superiore a 20 ppm negli articoli per neonati e bambini di età inferiore ai 3 anni, a 30 ppm nei prodotti che entrano in contatto diretto con la pelle e 75 ppm per tutti gli altri prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati applicati prodotti contenenti formaldeide, o un rapporto di prova basato sul metodo EN ISO 14184-1.

27. **Scarichi idrici derivanti dal trattamento a umido**

27.1. Le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento a umido (ad eccezione dei siti per il lavaggio della lana sudicia e di quelli per la macerazione del lino) e scaricate nelle acque di superficie dopo trattamento (nel sito o all'esterno) devono presentare un COD, espresso come media annua, inferiore a 20 g/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e rapporti di prova, basati sul metodo ISO 6060, che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

27.2. Gli effluenti, qualora trattati nel sito e scaricati direttamente nelle acque di superficie, dovranno avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

28. **Ritardanti di fiamma**

Nel prodotto possono essere utilizzati solo i ritardanti di fiamma chimicamente legati alla fibra polimerica o alla superficie della fibra (ritardanti di fiamma reattivi). Se ai ritardanti di fiamma utilizzati corrisponde una delle frasi R elencate qui di seguito, questi al momento dell'applicazione dovrebbero cambiare di natura chimica in modo da non richiedere più una classificazione secondo le frasi di rischio. (Nel filato o nel tessuto può sussistere meno dello 0,1 % di ritardante di fiamma nella forma precedente all'applicazione.)

— R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

— R45 (può provocare il cancro),

— R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

come esposto nella direttiva 67/548/CEE.

Non si possono utilizzare i ritardanti di fiamma che sono semplicemente mescolati fisicamente alla fibra polimerica o ad un rivestimento tessile (ritardanti di fiamma aggiuntivi).

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati ritardanti di fiamma o indicare quali ritardanti sono stati utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi al presente criterio.

29. Finissaggi anti infeltrimento

Le sostanze o i preparati alogenati devono essere applicati solo ai nastri cardati di lana e alle alla lana sciolta sgrassata.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che non state utilizzate queste sostanze (a meno che non siano utilizzate per i nastri di lana).

30. Finissaggi dei tessuti

Il termine «finissaggi» comprende tutti i trattamenti chimici o fisici che conferiscono alle stoffe tessili delle proprietà particolari come la morbidezza, l'impermeabilità, facilità di manutenzione.

Non è consentito l'uso di sostanze o preparati di finissaggio contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE.

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati prodotti per il finissaggio o indicare i prodotti utilizzati fornendo la relativa documentazione (come ad esempio le schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi a questo criterio.

31. **Imbottiture**

- 31.1. I materiali da imbottitura costituiti da fibre tessili devono soddisfare i criteri previsti per tali fibre (ai numeri da 1 a 9) ove applicabili.
- 31.2. I materiali da imbottitura devono soddisfare il criterio 11 relativo agli agenti biocidi o biostatici e il criterio 26 relativo alla formaldeide.
- 31.3. I detersivi e le altre sostanze chimiche usate per il lavaggio delle imbottiture (piumino, piume, fibre naturali o sintetiche) devono rispettare il criterio 14 relativo agli ausiliari chimici e il criterio 15, riguardante i detersivi, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti.

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

32. **Rivestimenti, laminati e membrane**

- 32.1. I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio di cui al punto 3.1 relativo ai composti organostannici e il criterio di cui al punto 3.2 sull'emissione in atmosfera di diisocianati aromatici.

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

- 32.2. I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio di cui al punto 8.1 relativo ai composti organostannici e il criterio di cui al punto 8.2 sull'emissione nell'atmosfera di diisocianati aromatici.

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

- 32.3. I rivestimenti, i laminati e le membrane non devono essere prodotti utilizzando plastificanti o solventi cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE.

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo dei plastificanti o solventi di cui sopra.

32.4. le emissioni di COV nell'atmosfera non devono superare 10 g C/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

33. Consumo di acqua e di energia

Il richiedente deve fornire informazioni concernenti il consumo d'acqua e di energia dei siti di fabbricazione che partecipano al trattamento ad umido.

Valutazione e verifica: il richiedente è invitato a fornire le suddette informazioni.

CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

A seconda dei casi i seguenti criteri e i relativi test si applicano al filato tinto, al tessuto finale o al prodotto finito.

34. Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura non devono superare:

- più o meno 2 % per le tende ed i tessuti da arredamento sfoderabili e lavabili,
- meno dell'8 % o più del 4 % per altri prodotti tessuti e beni durevoli non tessuti, altri prodotti in maglia o articoli in spugna.

Questo criterio non si applica:

- alle fibre o ai filati,

- ai prodotti che recano ben visibile l'indicazione «lavare esclusivamente a secco» o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo),
- tessuti da arredamento che non sono sfoderabili né lavabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire dei resoconti sulle prove redatti conformemente alle norme EN ISO 63 30, ISO 5077 nel modo seguente: tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto, con asciugatura a macchina dopo ciascun ciclo di lavaggio a meno che sul prodotto non siano indicate altre procedure di asciugatura.

35. Solidità delle tinte al lavaggio

La solidità delle tinte al lavaggio deve essere almeno di livello 3-4 per la degradazione e almeno di livello 3-4 per lo scarico.

Questo criterio non si applica ai prodotti che recano ben visibile l'indicazione «lavare esclusivamente a secco» o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo), ai capi bianchi o a quelli che non sono né colorati né stampati o ai tessuti da arredamento non lavabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 C06 (lavaggio singolo, alla temperatura indicata sul prodotto, con polvere di perborato).

36. Solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino)

La solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico).

È tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori scuri (intensità di tinta > 1/1) costituiti da lana rigenerata o contenenti più del 20 % di seta.

Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, ai tessuti da arredamento, alle tende o analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra).

37. Solidità delle tinte allo sfregamento a umido

La solidità delle tinte allo sfregamento a umido deve essere almeno di livello 2-3. È tuttavia ammesso un livello 2 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 X12.

38. Solidità delle tinte allo sfregamento a secco

La solidità delle tinte allo sfregamento a secco deve essere almeno di livello 4.

È tuttavia ammesso un livello 3-4 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, alle tende o ad analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 X12.

39. Solidità delle tinte alla luce

Per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi, la solidità delle tinte alla luce deve essere almeno di livello 5, mentre per tutti gli altri prodotti deve essere almeno di livello 4.

È ammesso un livello 4 per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi di colore chiaro (intensità di tinta < 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % di seta o più del 20 % di lino o altre fibre tessili liberiane.

Questo requisito non si applica alle fodere e coperture per materassi o alla biancheria intima.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 B02.

40. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- incentivare l'uso di fibre sostenibili,
- sostenibile e di elevata qualità,
- uso limitato di sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2009) 4596]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.
- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2001/405/CE della Commissione del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessuto-carta ⁽²⁾. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 4 gennaio 2010.
- (5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

- (6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (7) Inoltre, per specificare che i prodotti contemplati dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽³⁾ devono essere esclusi dal campo di applicazione del gruppo di prodotti in questione, è necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione 2001/405/CE.
- (8) La decisione 2001/405/CE deve essere pertanto sostituita.
- (9) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per il tessuto-carta sulla base dei criteri fissati nella decisione 2001/405/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2001/405/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «tessuto-carta» comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici. I prodotti in tessuto-carta sono costituiti da carta increspata o goffrata in uno o più strati. Il tenore di fibre è di almeno il 90 %.

Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:

- a) fazzolettini inumiditi e prodotti sanitari;
- b) prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta;
- c) i prodotti di cui alla direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta» soddisfano i criteri di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «tessuto-carta» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti a fini amministrativi è «004».

Articolo 5

La decisione 2001/405/CE è abrogata.

Articolo 6

1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «tessuto-carta» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE.

2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta» presentate dopo la data di adozione della presente decisione ma entro il 4 gennaio 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

- ridurre il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti,
- attenuare il danno o i rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e le relative emissioni nell'atmosfera,
- ridurre il danno o i rischi ambientali connessi con l'uso di sostanze chimiche pericolose,
- incoraggiare l'uso di fibre sostenibili e
- applicare i principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste.

I criteri sono fissati a un livello tale da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti in tessuto-carta a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Qualora possibile, le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati che soddisfano i requisiti generali figuranti nella norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste e di verifica della conformità ai criteri si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di regimi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (*nota*: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI ECOLOGICI

I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi dal punto in cui la materia prima in fibra/la carta riciclata entra nell'impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta i criteri si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all'avvolgimento della carta in rotoli.

Il trasporto, la conversione e l'imballaggio della pasta, della carta o delle materie prime non sono inclusi.

La fibra riciclata è definita come fibra ottenuta mediante il riciclaggio di carta e cartone usati a partire dalle fasi di stampa o di consumo. In questa definizione non sono inclusi gli scarti di carta acquistati e di produzione ottenuti con la fabbricazione a partire da fibra vergine.

1. Emissioni nelle acque e nell'aria**a) Domanda chimica di ossigeno (COD), fosforo (P), zolfo (S), ossidi di azoto (NOx)**

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nelle acque dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (P_{COD} , P_{P} , P_{S} , P_{NOx}) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti P_{COD} , P_p , P_s , o P_{NO_x} deve superare 1,5.

Il numero complessivo di punti ($P_{\text{totale}} = P_{\text{COD}} + P_p + P_s + P_{\text{NO}_x}$) non deve superare 4,0.

Il calcolo di P_{COD} deve essere effettuato secondo le modalità seguenti (P_p , P_s , e P_{NO_x} devono essere calcolati esattamente nello stesso modo con i valori di riferimento corrispondenti).

Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni COD corrispondenti misurate ($\text{COD}_{\text{pasta},i}$ espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata ($\text{pasta}_{i,j}$ per una tonnellata di tessuto-carta essiccata all'aria). Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD dalla fabbricazione di carte per ottenere il totale delle emissioni di COD ($\text{COD}_{\text{totale}}$).

Il valore di riferimento ponderato del COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD ($\text{COD}_{\text{rif,totale}}$). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usato e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, il totale delle emissioni COD è diviso per il valore di riferimento del totale delle emissioni COD come segue:

$$P_{\text{COD}} = \frac{\text{COD}_{\text{totale}}}{\text{COD}_{\text{rif,totale}}} = \frac{\sum_{i=1}^n [\text{pasta}, i (\text{COD}_{\text{pasta},i}) + \text{COD}_{\text{macchinacarta}}]}{\sum_{i=1}^n [\text{pasta}, i (\text{COD}_{\text{rif,pasta},i}) + \text{COD}_{\text{rif,macchinacarta}}]}$$

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di paste e dalla fabbricazione di carta

(kg/ADT) ⁽¹⁾

Tipo di pasta/carta	Emissioni			
	$\text{COD}_{\text{riferimento}}$	$P_{\text{riferimento}}$	$S_{\text{riferimento}}$	$\text{NO}_x_{\text{riferimento}}$
Pasta chimica (ad eccezione della pasta al solfito)	18,0	0,045	0,6	1,6
Pasta chimica (solfito)	25,0	0,045	0,6	1,6
Pasta chimica non sbiancata	10,0	0,02	0,6	1,6
Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica	15,0	0,01	0,3	0,3
Pasta a base di fibre riciclate	3,0	0,01	0,03	0,3
Tessuto carta	2,0	0,01	0,03	0,5

⁽¹⁾ ADT = tonnellata essiccata all'aria significa che la pasta contiene il 90 % di materia secca. Generalmente il contenuto effettivo di materia secca per la carta è del 95 % circa. Nei calcoli i valori di riferimento per le paste sono adattati perché corrispondano al contenuto di fibra secca della carta, quasi sempre superiore a 90 %.

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di NO_x ed S sono assegnate e calcolate utilizzando l'equazione seguente:

quota di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità = $2 \times (\text{MWh}(\text{elettricità})) / [2 \times \text{MWh}(\text{elettricità}) + \text{MWh}(\text{calore})]$

In questo calcolo l'elettricità è l'elettricità netta, in cui si esclude la parte di elettricità utilizzata nella centrale elettrica per generare l'energia, vale a dire, l'elettricità netta è la parte fornita dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

In questo calcolo il calore è il calore netto, in cui si esclude la parte di calore utilizzato nella centrale per generare l'energia, vale a dire, il calore netto è la parte fornita dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi di prova specifici per ogni parametro o metodi equivalenti come di seguito indicato:

COD: ISO 6060; DIN 38409 parte 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack o WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349

NO_x: ISO 11564

S(ossid.): EPA n. 8

S(rid.): EPA n. 16A

tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754

tenore di S nel carbone: ISO 351.

I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, P, S e NO_x. Devono essere incluse inoltre tutte le emissioni di S e NO_x provocate dalla fabbricazione della pasta di carta e della carta, ivi compreso il vapore prodotto all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas odoriferi. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (zolfo dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di zolfo legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di zolfo è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

I campioni delle emissioni nelle acque devono essere prelevati da campioni di acqua non filtrata e non sedimentata dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. In caso di un impianto di produzione nuovo o ristrutturato, quando non sono disponibili misurazioni delle emissioni per un periodo di 12 mesi, i risultati si basano sulle misurazioni delle emissioni rilevate una volta al giorno per 45 giorni consecutivi, dopo che i valori di emissione dell'impianto si sono stabilizzati.

b) AOX

Il valore medio ponderato degli AOX rilasciati dalla produzione dei tipi di pasta utilizzati nel prodotto di tessuto carta con marchio ecologico non deve superare 0,12 kg/ADT di carta. Le emissioni AOX rilasciate da ogni singolo tipo di pasta utilizzato nella carta non devono superare 0,25 kg/ADT di pasta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo AOX ISO 9562 (1989) del fornitore di pasta insieme a calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio e alla relativa documentazione giustificativa.

I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui i composti di cloro vengono utilizzati per sbiancare la pasta. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. In caso di un impianto di produzione nuovo o ristrutturato, quando non sono disponibili misurazioni delle emissioni per un periodo di 12 mesi, i risultati si basano sulle misurazioni delle emissioni rilevate una volta al giorno per 45 giorni consecutivi, dopo che i valori di emissione dell'impianto si sono stabilizzati.

c) CO₂

Le emissioni di anidride carbonica provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1 500 kg per tonnellata essiccata all'aria (ADT) di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

I combustibili utilizzati per trasformare il tessuto carta in un prodotto e per il trasporto ai fini della distribuzione del prodotto, dei tipi di pasta o di altre materie prime non sono inclusi nei calcoli.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente deve fornire i dati sulle emissioni atmosferiche di anidride carbonica in cui siano incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO₂ prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Tipo di combustibile	Emissioni di CO ₂	Unità di misura
Carbone	95	g CO ₂ fossile/MJ
Petrolio greggio	73	g CO ₂ fossile/MJ
Olio combustibile 1	74	g CO ₂ fossile/MJ
Olio combustibile 2-5	77	g CO ₂ fossile/MJ
GPL	62,40	g CO ₂ fossile/MJ
Gas naturale	56	g CO ₂ fossile/MJ
Elettricità di rete	400	g CO ₂ fossile/kWh

Per tutta l'elettricità di rete occorre utilizzare il valore riportato nella tabella precedente (la media europea), a meno che il richiedente non presenti una documentazione attestante che viene utilizzata elettricità prodotta da fonti rinnovabili a norma della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾: in questo caso il richiedente può escludere dal calcolo l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

2. Consumo energetico

Il consumo totale di energia elettrica per la produzione del tessuto-carta corrisponde alla somma dell'energia elettrica utilizzata nelle diverse fasi del processo di produzione della pasta e del tessuto-carta e non deve superare 2 200 kWh di elettricità per ADT di carta prodotta.

Il richiedente deve calcolare tutta l'energia elettrica utilizzata nella produzione di pasta e di tessuto-carta, inclusa quella utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia destinata alla produzione di carta riciclata.

Il calcolo dell'elettricità non include l'energia consumata per trasportare le materie prime o per la loro trasformazione e l'imballaggio.

Per energia elettrica si intende l'energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non è necessario tenere conto dell'elettricità utilizzata per trattare le acque reflue e per purificare l'aria.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi correlati. Le indicazioni comunicate devono pertanto comprendere il consumo totale di energia elettrica.

3. Fibre — Gestione sostenibile delle foreste

- a) I produttori di pasta e di carta devono seguire una politica di acquisizione sostenibile del legno e delle fibre e adottare un sistema che permetta di rintracciare e verificare l'origine del legno e di monitorarne il percorso dalla foresta fino al primo punto di ricezione.

L'origine di tutte le fibre vergini utilizzate deve essere documentata. I produttori di pasta e di carta devono assicurare che il legname e le fibre provengano da fonti legali. Il legno e le fibre non devono provenire da aree protette o da aree di cui è in corso la classificazione ufficiale come aree protette, da foreste antiche e ad alto valore di conservazione definite nelle procedure nazionali di consultazione delle parti interessate a meno che l'acquisto non sia chiaramente conforme ai regolamenti nazionali di conservazione.

- b) La fibra grezza della carta può essere riciclata o vergine. Tuttavia, il 50 % della fibra vergine deve provenire da foreste gestite secondo i principi della gestione sostenibile che sono state certificate mediante regimi gestiti da terzi indipendenti nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 su una strategia forestale per l'UE e l'ulteriore sviluppo della stessa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire documentazione adeguata dal fornitore di carta indicante tipi, quantità e origini esatte delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta. In caso di uso di fibre vergini provenienti da foreste, il richiedente deve fornire certificati adeguati ottenuti presso il fornitore di carta/pasta attestanti che il regime di certificazione soddisfa correttamente i requisiti di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 su una strategia forestale per l'UE.

⁽¹⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

4. Sostanze chimiche pericolose

a) Cloro

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Questa prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all'uso del biossido di cloro.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro. *Nota:* benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre riciclate sono ammesse le fibre sbiancate con cloro gassoso nel loro precedente ciclo di vita.

b) APEO

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti e alle patinature. I derivati di alchilfenolo sono definiti come sostanze che, degradandosi, producono alchilfenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o i suoi fornitori di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione che certifichi che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo.

c) Tensioattivi utilizzati nelle soluzioni di deinchiostrazione per le fibre riciclate

Quando la somma delle quantità dei tensioattivi impiegati nelle varie formulazioni utilizzate per la deinchiostrazione delle fibre riciclate è di almeno 100 g/ADT, ciascun tensioattivo deve essere facilmente biodegradabile. Quando la quantità totale degli agenti tensioattivi impiegati è inferiore a 100 g/ADT, ciascun tensioattivo deve essere facilmente biodegradabile o biodegradabile a termine (cfr. i metodi di prova e le soglie elencati qui di seguito).

Valutazione e verifica: il richiedente o i suoi fornitori di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio e le schede di sicurezza del materiale o i rapporti di prova per ciascun tensioattivo. Deve essere indicato il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione. Il metodo di prova e la soglia saranno scelti tra le opzioni seguenti: per la biodegradabilità immediata OCSE 301 A-F (o norme ISO equivalenti) con una percentuale di degradazione entro 28 giorni di almeno 70 % per 301 A e E e di almeno 60 % per 301 B, C, D e F; per la biodegradabilità finale OCSE 302 A-C (o norme ISO equivalenti⁽¹⁾) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l'assorbimento) entro 28 giorni di almeno 70 % per 302 A e B e di almeno 60 % per 302 C.

d) Biocidi

I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell'acqua che contengono fibre non devono dar luogo ad una bio-accumulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il suo fornitore di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché le schede di sicurezza del materiale o i rapporti di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E.

e) Agenti di resistenza in umido

Gli agenti di resistenza in umido non devono contenere più dello 0,7 % di sostanze clororganiche quali l'epicloridrina (ECH), l'1,3-dicloro-2-propanolo (DCP) e il 3-monocloro-1,2-propanediolo (MCPD), calcolate come la somma dei tre componenti e in relazione al contenuto secco degli agenti di resistenza in umido.

Gli agenti di resistenza in umido che contengono gliossale non devono essere utilizzati nella produzione di tessuto-carta dotato del marchio di qualità ecologica.

Valutazione e verifica: il richiedente o il suo fornitore di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione attestante che il contenuto di epicloridrina (ECH), 1,3-dicloro-2-propanolo (DCP) e 3-monocloro-1,2-propanediolo (MCPD), calcolato come la somma dei tre componenti e in relazione al contenuto secco degli agenti di resistenza in umido, non è superiore allo 0,7 %.

⁽¹⁾ Per esempio la norma ISO 14593:1999 — Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO₂ headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il periodo di 10 giorni (metodo di riferimento) di cui al regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).

f) **Ammorbidenti, lozioni, fragranze e additivi di origine naturale**

Le sostanze che compongono il prodotto o i preparati/le miscele negli ammorbidenti, nelle lozioni, nelle fragranze e negli additivi di origine naturale non devono essere classificate come pericolose per l'ambiente, sensibilizzanti, cancerogene o mutagene con frasi di rischio R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 o R53 (o loro combinazione) ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e delle relative modifiche. Nei prodotti con il marchio di qualità ecologica non devono essere utilizzate sostanze/fragranze (limite di concentrazione 0,01 %) che, ai sensi della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (settima modifica della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte I), devono essere indicate sull'etichetta del prodotto/sull'imballaggio.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati, manipolati e utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere un elenco degli ammorbidenti, delle lozioni e degli additivi di origine naturale che sono stati aggiunti al prodotto in tessuto-carta e allegare per ogni preparato una dichiarazione attestante che rispetta il criterio.

Il fabbricante della fragranza deve trasmettere all'organismo competente una dichiarazione che attesti la conformità a ogni parte del suddetto criterio.

5. **Sicurezza dei prodotti**

I prodotti a base di fibre riciclate o di miscele di fibre riciclate e di fibre vergini devono rispondere ai criteri di igiene indicati di seguito.

Il tessuto-carta non deve contenere le seguenti sostanze in quantità superiore a quanto indicato:

formaldeide: 1 mg/dm² secondo il metodo di prova EN 1541;

gliossale: 1,5 mg/dm² secondo il metodo di prova DIN 54603;

PCP: 2 mg/kg secondo il metodo di prova EN ISO 15320.

Tutti i prodotti in tessuto-carta devono rispettare i seguenti requisiti:

preservanti contro la formazione di sostanze viscite e sostanze antimicrobiche: nessun effetto ritardante della crescita dei microrganismi secondo il metodo di prova EN 1104;

coloranti e sbiancanti ottici: nessuna essudazione secondo il metodo di prova EN 646/648 (è richiesto il livello 4);

coloranti e inchiostri:

— i coloranti e gli inchiostri utilizzati nella produzione del tessuto-carta non devono contenere sostanze azoiche che potrebbero rilasciare le ammine elencate nella tabella 3;

— i coloranti e gli inchiostri utilizzati nella produzione del tessuto-carta non devono essere basati su Cd o Mn.

Tabella 3

Ammine che non devono essere rilasciate dai coloranti ai sensi della direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾

Ammine	Numero CAS
4-amminodifenile	92-67-1
benzidina	92-87-5
4-cloro-o-toluidina	95-69-2
2-naftilammina	91-59-8
o-ammino-azotoluene	97-56-3
2-ammino-4-nitrotoluene	99-55-8

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

Ammina	Numero CAS
p-cloroanilina	106-47-8
2,4-diamminoanisolo	615-05-4
2,4'-diamminodifenilmetano	101-77-9
3,3'-diclorobenzidina	91-94-1
3,3'-dimetossilbenzidina	119-90-4
3,3'-dimetilbenzidina	119-93-7
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	838-88-0
p-cresidina	120-71-8
4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)	101-14-4
4,4'-ossidianilina	101-80-4
4,4'-tiodianilina	139-65-1
o-toluidina	95-53-4
2,4-diamminotoluene	95-80-7
2,4,5-trimetilanilina	137-17-7
o-anisidina 2-metossi anilina	90-04-0
2,4-xilidina	95-68-1
4,6-xilidina	87-62-7
4-amminoazobenzene	60-09-3

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.

6. Gestione dei rifiuti

Tutti i produttori di pasta, carta e prodotti in tessuto-carta trasformato devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti e dei materiali residui prodotti nei loro stabilimenti. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

- procedure di separazione e riciclaggio dei materiali ottenuti dal flusso di rifiuti,
- procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all'incenerimento per la produzione di vapore, o a usi agricoli
- procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione della gestione dei rifiuti per i siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio.

7. Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo all'uso.

8. Informazione per i consumatori

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- contiene fibre sostenibili,
- ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua,
- emissioni ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità.

Inoltre, accanto al marchio di qualità ecologica, il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale minima di fibre riciclate e/o la percentuale di fibre certificate.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2009/569/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
- (2) La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, quest'ultima si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l'attuazione della CWC.
- (3) Il 22 novembre 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa⁽¹⁾ e, dopo la sua scadenza, l'azione comune 2005/913/PESC⁽²⁾ e l'azione comune 2007/185/PESC⁽³⁾. Quest'ultima scadrà il 31 luglio 2009.

- (4) L'UE deve continuare a fornire tale assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione attiva del capitolo III della strategia dell'UE. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC. Nuove attività dovrebbero integrare quelle già in corso, a sostegno di progetti specifici condotti dall'OPCW e volti ad assicurare la piena attuazione della CWC e a migliorare la cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche.

DECIDE:

Articolo 1

1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione europea sostiene le attività svolte dall'OPCW con i seguenti obiettivi:

- potenziare le capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, e
- promuovere l'universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla convenzione.

2. In tale contesto, i progetti dell'OPCW, corrispondenti alle misure previste dalla strategia dell'UE, sono i seguenti:

Progetto I: Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità

Attività:

- visite bilaterali di assistenza tecnica,
- formazione delle autorità doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della convenzione,
- formazione degli accompagnatori nazionali,

⁽¹⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10.

— formazione delle autorità nazionali riguardo all'uso di uno strumento elettronico di dichiarazione,

— esercitazione sul campo nel quadro delle ispezioni su sfida.

Progetto II: Cooperazione internazionale

Attività:

— corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,

— workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici.

Progetto III: Seminario — Contributo dell'OPCW alla dimensione internazionale della sicurezza e relative sfide

Progetto IV: Visite dei rappresentanti del Consiglio esecutivo agli impianti di distruzione delle armi chimiche

Progetto V: Seconda sessione del Comitato scientifico consultivo

Progetto VI: Seminario — Contributo dell'OPCW in materia di sicurezza e non proliferazione

Progetto VII: Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche

Attività:

— esercizio di simulazione,

— workshop regionale sull'articolo X della convenzione.

Progetto VIII: Programma per l'Africa

Attività:

— visite bilaterali di assistenza tecnica,

— attività di sensibilizzazione — Istituzioni accademiche e di formazione — Centro «Kofi Annan»,

— formazione delle autorità doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della convenzione,

— sensibilizzazione degli Stati non parte,

— corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,

— sensibilizzazione dell'industria — workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici,

— workshop regionale — articolo X e questioni di cooperazione regionale nel settore dell'assistenza e della risposta di emergenza.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato della decisione.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante (SG/AR) per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione è pienamente associata.

2. All'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW, di seguito denominato «il segretariato tecnico», che esegue i propri compiti sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo dell'SG/AR. A tal fine l'SG/AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si coordinano regolarmente riguardo al progetto, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 110 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile a seguito l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, l'avviso della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal segretariato tecnico. Su tali relazioni si basa la valutazione svolta dal Consiglio. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione scade 18 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, esso scade 6 mesi dopo l'entrata in vigore se il pre-

detto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

ALLEGATO

Sostegno dell'UE alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**Progetto I: Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità***Obiettivo*

Potenziare la capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi derivanti loro dalla convenzione e incoraggiare gli Stati non parte ad una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla convenzione e da una maggiore partecipazione alle attività dell'OPCW.

Obiettivo— **Scopo 1**

- Gli Stati parte compiono progressi:
 - nell'ottemperare ai requisiti di attuazione a livello nazionale ai sensi dell'articolo VII della convenzione,
 - nel soddisfare i requisiti in materia di dichiarazioni e di dichiarazioni sulle ispezioni ai sensi dell'articolo VI della convenzione,
 - nel comprendere le procedure connesse ad un'ispezione su sfida ai sensi dell'articolo IX della convenzione, nonché le sfide e le altre questioni pertinenti.

— **Scopo 2**

- Gli Stati non parte partecipano maggiormente alle attività dell'OPCW e migliorano la loro comprensione della convenzione e dei suoi benefici.

Risultati— **Risultato 1:**

- le autorità nazionali rafforzano la capacità di elaborazione delle legislazione nazionale di attuazione,
- le autorità doganali rafforzano la capacità di individuare i prodotti chimici rilevanti ai fini della convenzione e di presentare accurati trasferimenti di dati di prodotti chimici classificati alle autorità nazionali,
- le autorità nazionali rafforzano la capacità di preparare e presentare dichiarazioni tempestive, soprattutto in formato elettronico,
- i funzionari delle autorità nazionali sono formati per accompagnare le squadre d'ispezione dell'OPCW, e
- gli Stati parte hanno una migliore conoscenza del meccanismo delle ispezioni su sfida, quale fondamentale strumento di verifica a loro disposizione per chiarire un eventuale inosservanza della convenzione,
- gli Stati parte ricevono assicurazioni sulla disponibilità del Segretariato tecnico a portare a termine un'ispezione su sfida e ad applicare efficacemente il regime di verifica della convenzione.

— **Risultato 2:**

- Gli Stati non parte sono maggiormente coinvolti nelle attività dell'OPCW, vantano una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla convenzione e partecipano maggiormente alle attività dell'OPCW.

Attività

Visite bilaterali di assistenza tecnica: il sostegno agli Stati parte sarà fornito mediante visite di assistenza tecnica concepite caso per caso e condotte in modo da fornire un'assistenza mirata per soddisfare le esigenze espresse nelle richieste avanzate dagli Stati parte. La natura di tale sostegno includerà iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione attraverso workshop di sensibilizzazione nazionali, corsi di formazione specializzati, assistenza all'elaborazione della legislazione nazionale di attuazione e misure correlate, e argomenti connessi all'industria ai sensi dell'articolo VI.

Formazione delle autorità doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della convenzione: il sostegno alle autorità doganali è fornito nel quadro delle tre precedenti azioni comuni. In base all'esperienza acquisita, la sensibilizzazione delle autorità doganali sarà attuata attraverso corsi di formazione intesi a migliorare la raccolta e la trasmissione alle autorità nazionali dei dati sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti chimici classificati. I corsi di formazione a livello regionale e subregionale intrapresi offriranno dimostrazioni ed esercitazioni dirette e pratiche.

Formazione degli accompagnatori nazionali: sarà impartito un corso inteso a sensibilizzare maggiormente gli Stati parte riguardo ai loro diritti e obblighi nello svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'articolo VI. La formazione degli accompagnatori nazionali sarà intrapresa attraverso un corso subregionale inteso a fornire le informazioni pertinenti circa il regime di verifica, in particolare la realizzazione delle ispezioni ai sensi dell'articolo VI. Tale corso di formazione includerà esercitazioni dirette e pratiche presso un impianto ed esercizi di simulazione.

Formazione delle autorità nazionali riguardo all'uso di uno strumento elettronico di dichiarazione: i corsi e i workshop di sensibilizzazione a livello regionale e subregionale offriranno al personale delle autorità nazionali gli strumenti e le conoscenze necessari per la raccolta, la conservazione e l'analisi di informazioni riguardanti la produzione, la lavorazione e il consumo di prodotti chimici a duplice uso, rafforzandone la capacità di presentare accurate e tempestive dichiarazioni e di individuare potenziali minacce e/o attività di proliferazione.

Esercitazione sul campo nel quadro delle ispezioni su sfida: sarà effettuata un'esercitazione sul campo in scala reale per potenziare le conoscenze e la comprensione degli Stati parte in ordine alle procedure connesse ad un'ispezione su sfida. Tale esercitazione offrirà inoltre al Segretariato tecnico l'occasione di testare e migliorare le sue competenze e capacità per quanto riguarda l'organizzazione di ispezioni su sfida nonché di individuare i problemi che, se ignoti o negletti, potrebbero incidere sulla sua capacità di realizzare efficacemente una vera ispezione su sfida.

Sensibilizzazione degli Stati non parte: i rappresentanti di Stati non parte che sono nella posizione di influenzare le azioni nazionali riguardanti l'adesione/ratifica e quelli direttamente coinvolti in questioni rilevanti ai fini della convenzione saranno patrocinati affinché possano partecipare ai vari programmi organizzati dal Servizio per la cooperazione e l'assistenza internazionale (International Cooperation and Assistance Division, ICA). Questi programmi includeranno workshop regionali per le autorità nazionali degli Stati parte e workshop regionali per le autorità doganali. Se necessario, si patrocineranno anche funzionari del Servizio per le relazioni esterne del Segretariato tecnico per consentire loro di partecipare a tali riunioni in modo da instaurare i contatti e l'interazione necessari con i partecipanti patrocinati degli Stati non parte. Inoltre, e ove necessario, sono altresì previste visite e accordi specifici con il coinvolgimento di Stati non parte nel quadro del programma di sostegno a tali Stati.

Progetto II: Cooperazione internazionale

Obiettivo

Potenziare la capacità tecnologica degli Stati parte mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla convenzione.

Obiettivo:

— Scopo 1:

- gli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione partecipano ad iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico della chimica,
- gli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione rafforzano la capacità dei loro laboratori finanziati con fondi pubblici di attuare la convenzione nel settore degli usi pacifici della chimica.

— Scopo 2:

- Gli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione progrediscono nella promozione dell'attuazione nazionale della convenzione connessa all'industria, a norma dell'articolo XI, potenziando gli approcci alla gestione della sicurezza dei processi chimici.

Risultati

— Risultato 1:

- maggiore capacità degli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione di partecipare ad iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico della chimica,

- miglioramento del livello di competenza tecnica dei laboratori a finanziamento pubblico degli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione, nel settore dell'analisi dei prodotti chimici connessi all'attuazione nazionale della convenzione e nell'applicazione pacifica della chimica utilizzando metodi analitici moderni, segnatamente la gascromatografia (GC) e la gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS).
- Risultato 2:
 - maggiore capacità degli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione di partecipare ad iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico dei prodotti chimici,
 - migliori livelli di competenza e comprensione del personale delle piccole e medie imprese, dei rappresentanti delle associazioni industriali e delle autorità nazionali o istituzioni governative degli Stati parte le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione per quanto riguarda le pratiche di gestione della sicurezza dei processi nelle piccole e medie imprese chimiche.

Attività

Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche: durante le due settimane del corso, ai partecipanti sarà impartita una formazione teorica ed esperienza pratica in gascromatografia e gascromatografia/spettrometria di massa, che contemplerà l'hardware, la convalida e ottimizzazione del sistema e l'individuazione di guasti, problemi e simili. L'accento sarà altresì posto sulla preparazione di campioni ambientali e sulle analisi GC e GC-MS di tali campioni per i prodotti chimici connessi alla convenzione. Ai partecipanti sarà inoltre impartita una formazione pratica intensiva nella preparazione di diverse matrici di campioni da analizzare mediante GC con rivelatori selettivi di elementi e con GC/MS nelle modalità della ionizzazione chimica e ionizzazione a impatto elettronico e saranno iniziati ad una gamma di procedure di estrazione, purificazione e derivatizzazione. Il corso sarà realizzato con il sostegno di VERIFIN/TU Delft o insigne istituzioni analoghe scelte mediante una procedura trasparente.

Sensibilizzazione dell'industria — Workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici: è prevista un'introduzione sulla convenzione e sui programmi di cooperazione internazionale attuati in base alla stessa. Durante il workshop si discuteranno, tra l'altro, le migliori prassi industriali e gli elementi del concetto di gestione della sicurezza dei processi. Oltre ad una visione d'insieme delle analisi di rischio dei processi (PHA) e di rischio e operabilità (HAZOP), il workshop tratterà i principi del fattore umano, la gestione del cambiamento, la cultura della sicurezza e la partecipazione dei lavoratori.

Progetto III: Seminario — Contributo dell'OPCW alla dimensione internazionale della sicurezza e sfide in materia

Obiettivo

Sostenere l'attuazione effettiva della convenzione e rafforzare la comprensione del contributo globale che apporta alla pace e alla sicurezza a livello internazionale.

Scopo

- Scopo 1 — Offrire una visione d'insieme dell'importanza del ruolo della convenzione nell'architettura internazionale in materia di sicurezza.
- Scopo 2 — Sensibilizzare i principali soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale alle disposizioni e alle strategie d'attuazione della convenzione.
- Scopo 3 — Promuovere la messa in rete, le sinergie e altri approcci di cooperazione interagenzie alla sicurezza internazionale.

Risultati

- Risultato 1 — I soggetti interessati sono meglio informati dell'importanza della convenzione e aumentano il sostegno ai lavori dell'OPCW, in particolare per quanto riguarda il programma e le attività a livello mondiale.
- Risultato 2 — I soggetti interessati sono maggiormente sensibilizzati alla convenzione e alle strategie innovative di attuazione.
- Risultato 3 — Gli Stati non parte hanno rafforzato il dialogo e le relazioni di cooperazione con l'OPCW per agevolare gli sforzi volti ad aderire alla convenzione.

- Risultato 4 — L'industria chimica migliora la capacità di coordinare le iniziative congiunte volte ad attuare la convenzione.

Attività

Seminario: il seminario si terrà all'Aia o in un altro Stato parte interessato. Il personale del segretariato tecnico e i rappresentanti delle altre organizzazioni intergovernative, degli Stati parte, dell'industria chimica e del mondo accademico presenteranno temi d'interesse rilevante per la convenzione. L'evento offrirà anche al segretariato tecnico l'opportunità di condurre consultazioni bilaterali con organizzazioni intergovernative partecipanti e Stati non parte. Il seminario sarà organizzato in partenariato o con il sostegno del paese ospitante e le organizzazioni interessate (e pertinenti).

Progetto IV: Visite dei rappresentanti del consiglio esecutivo agli impianti di distruzione delle armi chimiche

Obiettivo

Avanzare nell'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella convenzione.

Scopo

- Scopo 1 — Gli Stati parte sono in grado di verificare i progressi realizzati nella distribuzione completa delle scorte di armi chimiche e possono individuare e affrontare i relativi problemi al fine di pervenire rapidamente a tal fine.
- Scopo 2 — Gli Stati parte confidano maggiormente nel fatto che sono avviate iniziative tangibili e concrete per pervenire alla distruzione completa delle scorte di armi chimiche.

Risultati

- Risultato 1 — Gli Stati parte comprendono meglio i problemi e le difficoltà tecniche in ordine alla distruzione delle armi chimiche.
- Risultato 2 — Gli Stati parte confidano maggiormente nel fatto che sono avviate iniziative tangibili e concrete per pervenire alla distruzione completa delle scorte di armi chimiche.

Attività

Visite agli impianti di distruzione delle armi chimiche. Finora hanno avuto luogo tre visite: all'impianto di Anniston negli Stati Uniti d'America (ottobre 2007), all'impianto di Shchuchye, nella Federazione russa (settembre 2008) e all'impianto di Pueblo e Umatilla, altresì negli Stati Uniti (giugno 2009). Le tre visite si sono dimostrate utili per affrontare questioni o preoccupazioni in relazione al programma dello Stato parte detentore di ottemperare agli obblighi di distruzione delle proprie armi chimiche nei tempi prorogati convenuti. Pertanto, in linea con la decisione della conferenza, appare chiaro che negli anni che restano fino al 2012, entrambi gli Stati parte detentori accoglieranno ulteriori visite ai rispettivi impianti di distruzione di armi chimiche, operativi e in costruzione.

Progetto V: Seconda sessione del comitato scientifico consultivo

Obiettivo

Permettere alla conferenza degli Stati parte, al consiglio esecutivo o agli Stati parte di tener maggiormente conto dei progressi scientifici e tecnologici e del relativo potenziale impatto sull'attuazione della convenzione.

Scopo

Permettere al direttore generale di formulare un parere speciale per gli organi decisionali dell'OPCW e per gli Stati parte in ordine ai settori scientifici e tecnologici rilevanti per la convenzione.

Risultati

- Risultato 1 — Gli Stati parte ottengono pareri e raccomandazioni nei settori scientifici e tecnologici rilevanti per la convenzione.

- Risultato 2 — Gli Stati parte sono più aggiornati e informati in merito ai settori scientifici e tecnologici rilevanti per la convenzione.

Attività

Comitato scientifico consultivo: nell'autunno 2009, si terrà un secondo comitato scientifico consultivo all'Aia. La sessione durerà tre giorni nel corso dei quali il comitato scientifico consultivo continuerà a trattare le questioni relative ai progressi scientifici e tecnologici e al potenziale impatto sull'attuazione della convenzione. Si esaminerà inoltre una relazione del gruppo di lavoro temporaneo sul campionamento e sull'analisi, che il gruppo stesso avrà elaborato durante la riunione convenuta prima della seconda sessione del comitato scientifico consultivo. Il gruppo temporaneo affronta questioni relative alle tecniche nuove e supplementari di analisi in loco e non, e analisi delle tossine (ricino e sassistossina) in loco e non.

Progetto VI: Seminario — Contributo dell'OPCW in materia di sicurezza e non proliferazione

Obiettivo

Sostenere gli sforzi globali volti alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare le armi chimiche.

Scopo

- Scopo 1 — Le autorità nazionali e altri soggetti interessati all'attuazione della convenzione rafforzano le rispettive capacità di evitare la proliferazione delle armi chimiche e l'uso di sostanze chimiche negli attacchi terroristici.
- Scopo 2 — È istituito un forum di cooperazione portatore di interessi plurimi per sostenere le attività specifiche degli Stati parte nel settore della non proliferazione delle armi chimiche e nella lotta al terrorismo.

Risultati

- Risultato 1 — I soggetti interessati alla convenzione sono maggiormente sensibilizzati alla minaccia della proliferazione e alle sfide che pongono le armi chimiche e l'uso di sostanze tossiche negli attacchi terroristici.
- Risultato 2 — Gli Stati parte sono meglio preparati a reagire alle minacce del terrorismo che si serve di sostanze chimiche tossiche in varie situazioni.
- Risultato 3 — Le autorità nazionali e i partner competenti nazionali e internazionali, l'industria chimica, il mondo accademico e l'OPCW sono in grado di migliorare le sinergie e gli ulteriori contatti verso un traguardo comune: la piena ed effettiva attuazione della convenzione.
- Risultato 4 — Gli Stati parte con economie in via di sviluppo o in transizione partecipano allo scambio di conoscenze ed esperienze sulla verifica o su altre misure di attuazione e hanno maggiore conoscenza dei recenti sviluppi nell'ambito del regime di verifica della convenzione e della protezione dalle armi chimiche.

Attività

Seminario: Il seminario è costituito da presentazioni, a cura del segretariato tecnico, di varie questioni relative all'attuazione della convenzione e del contributo di quest'ultima alla sicurezza e alla non proliferazione. I diversi soggetti interessati nell'ambito della convenzione presenteranno le suddette questioni e si organizzeranno gruppi di lavoro specializzati nell'ambito del seminario sugli aspetti relativi ai rischi connessi alla proliferazione delle armi chimiche e all'uso di sostanze tossiche negli attacchi terroristici. Il seminario sarà anche occasione per discutere e dialogare con domande e risposte sulle questioni relative al contributo dell'OPCW alla sicurezza e non proliferazione.

Progetto VII: Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche.

Obiettivo

Contribuire allo sviluppo di capacità nazionali degli Stati parte per ridurre i rischi di attacco terroristico con sostanze chimiche e migliorare la risposta a richieste di assistenza in caso di uso o minaccia di uso di sostanze chimiche.

Scopo

- Scopo 1 — Gli Stati parte, le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione, rafforzano le rispettive capacità di:
 - ridurre i rischi dell'eventuale accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere usate in un attacco terroristico a impianti chimici,
 - valutare l'adeguatezza degli attuali piani, politiche e procedure di risposta ad un attacco terroristico a impianti chimici,
 - rispondere ad un attacco terroristico con sostanze chimiche,
 - esercitare il processo decisionale, compreso lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle azioni con partner nazionali e internazionali in caso di attacco terroristico a impianti chimici,
 - iniziare i lavori di istituzione di una piattaforma di cooperazione tra gruppi bersaglio per rispondere ad un attacco terroristico con fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche.
- Scopo 2:
 - sensibilizzare maggiormente gli Stati parte all'importanza di presentare tempestivamente dichiarazioni complete sui programmi nazionali finalizzati alla protezione,
 - gli Stati parte contribuiscono alla preparazione dell'OPCW a rispondere a domande di assistenza,
 - gli Stati parte nelle regioni o subregioni sono incoraggiati a intensificare i contatti intesi a creare reti regionali per migliorare il coordinamento della risposta alle emergenze dovute ad armi chimiche.

Risultati

- Risultato 1 — Maggiore sensibilizzazione degli Stati parte, con economie in via di sviluppo o in transizione, per quanto riguarda:
 - il ricorso dei terroristi alle sostanze chimiche e/o la sicurezza negli impianti chimici;
 - la necessità di promuovere la cooperazione in ordine alle emergenze dovute ad armi chimiche in caso di attacco terroristico.
- Risultato 2 — Maggiore capacità degli Stati parte con economie in via di sviluppo o in transizione di:
 - ridurre i rischi dell'eventuale accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere usate in un attacco terroristico a impianti chimici,
 - rispondere ad un attacco terroristico con sostanze chimiche tossiche,
 - scambiare informazioni e coordinare le azioni con partner nazionali e internazionali in caso di attacco terroristico a impianti chimici.
- Risultato 3 — Gli Stati parte sono consapevoli dell'importanza di presentare tempestivamente dichiarazioni complete sui programmi nazionali finalizzati alla protezione.
- Risultato 4 — Gli Stati parte sono maggiormente in grado di rispondere alle domande di assistenza dell'OPCW.
- Risultato 5 — Gli Stati parte hanno sviluppato contatti che possono condurre a una futura cooperazione a livello regionale per rispondere alle emergenze dovute ad armi chimiche.

Attività

Esercizio di simulazione: questa attività intende sviluppare le capacità degli Stati parte di ridurre i rischi di armi chimiche acquisite o usate a fini terroristici. Ciò significa anche prevenire l'eventuale accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere usati nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche. Sarà elaborato un concetto dettagliato dell'esercizio di simulazione. L'attacco terroristico ad un impianto chimico con fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche sarà lo scenario di base dell'esercizio, che esaminerà il processo decisionale intergovernativo, lo scambio d'informazioni e la fornitura di assistenza tra le organizzazioni competenti nazionali e internazionali. L'esercizio sarà ripetuto in futuro in altre regioni, sulla base del modello elaborato dal segretariato tecnico e dagli Stati parte. L'attività comporterà la partecipazione degli uffici competenti nei servizi di cooperazione e assistenza internazionali, verifica e ispezione. L'esercizio di simulazione sarà organizzato dall'ufficio progetti speciali.

Workshop regionale: Il workshop regionale è inteso a stimolare la discussione e l'analisi di varie questioni relative all'assistenza e alla protezione, ponendo l'accento soprattutto su settori quali i diritti e gli obblighi degli Stati parte a norma dell'articolo X della convenzione, la presentazione di dichiarazioni sui programmi di protezione, un'analisi dei punti deboli e dei problemi nell'articolo X, e una rassegna delle attività di protezione e assistenza nella regione. Gli Stati parte procederanno a presentazioni al fine di scambiare esperienze e buone prassi.

Progetto VIII: Programma per l'Africa

Obiettivo

Potenziare la capacità degli Stati parte di ottemperare agli obblighi previsti dalla convenzione e incoraggiare gli Stati non parte ad una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla convenzione e da una maggiore partecipazione alle attività dell'OPCW.

Scopo

— Scopo 1 — Gli Stati parte dell'Africa compiono progressi:

- nell'ottemperare ai requisiti di attuazione a livello nazionale ai sensi dell'articolo VII della convenzione,
- nel soddisfare i requisiti in materia di dichiarazioni e di dichiarazioni sulle ispezioni ai sensi dell'articolo VI della convenzione.

— Scopo 2:

- gli Stati parte africani compiono progressi: nell'inserire la convenzione nell'elenco di attività del Centro internazionale «Kofi Annan» di formazione al mantenimento della pace.

— Scopo 3:

- gli Stati non parte partecipano maggiormente alle attività dell'OPCW e migliorano la loro comprensione della convenzione e dei suoi benefici.

— Scopo 4:

- gli Stati parte africani le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione avviano iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico della chimica,
- gli Stati parte africani le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione rafforzano la capacità dei loro laboratori a finanziamento pubblico di attuare la convenzione nel settore degli usi pacifici della chimica.

— Scopo 5:

- gli Stati parte sono maggiormente consapevoli dell'importanza di presentare tempestivamente dichiarazioni complete sui programmi nazionali finalizzati alla protezione,
- gli Stati parte africani contribuiscono alla preparazione dell'OPCW a rispondere a domande di assistenza,
- gli Stati parte africani nelle regioni o subregioni sono incoraggiati a intensificare i contatti intesi a creare reti regionali per migliorare il coordinamento della risposta alle emergenze dovute ad armi chimiche.

Risultati

— Risultato 1:

- le autorità nazionali rafforzano la capacità di elaborazione delle legislazioni nazionali di attuazione,
- le autorità doganali rafforzano la capacità di individuare i prodotti chimici rilevanti ai fini della convenzione e di presentare trasferimenti accurati di dati di prodotti chimici classificati alle autorità nazionali,
- le autorità nazionali rafforzano la capacità di preparare e presentare dichiarazioni tempestive, soprattutto in formato elettronico,
- i funzionari delle autorità nazionali sono formati per accompagnare le squadre d'ispezione dell'OPCW.

— Risultato 2:

- Il personale del Centro internazionale «Kofi Annan» di formazione al mantenimento della pace e i partecipanti ai programmi del Centro avranno una conoscenza più approfondita della convenzione.

— Risultato 3:

- gli Stati non parte sono maggiormente coinvolti nelle attività dell'OPCW, vantano una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla convenzione e partecipano maggiormente alle attività dell'OPCW.

— Risultato 4:

- maggiore capacità degli Stati parte africani le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione di avviare iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico della chimica,
- miglioramento del livello di competenza tecnica dei laboratori a finanziamento pubblico degli Stati parte africani le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione, nel settore dell'analisi dei prodotti chimici connessi all'attuazione nazionale della convenzione e nell'applicazione pacifica della chimica utilizzando metodi analitici moderni, segnatamente GC e GC/MS,
- maggiore capacità degli Stati parte africani le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione di avviare iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico delle sostanze chimiche,
- migliori livelli di competenza e comprensione da parte del personale delle piccole e medie imprese, dei rappresentanti delle associazioni industriali e delle autorità nazionali/istituzioni governative degli Stati parte africani le cui economie sono in via di sviluppo o in transizione per quanto riguarda le pratiche di gestione della sicurezza dei processi nelle piccole e medie imprese chimiche.

— Risultato 5:

- gli Stati parte africani sono consapevoli dell'importanza di presentare tempestivamente dichiarazioni complete sui programmi nazionali finalizzati alla protezione,
- gli Stati parte africani sono maggiormente in grado di rispondere alle domande di assistenza dell'OPCW,
- gli Stati parte africani hanno sviluppato contatti che possono condurre a una futura cooperazione a livello regionale per rispondere a emergenze dovute ad armi chimiche.

Attività

Visite bilaterali di assistenza tecnica: il sostegno agli Stati parte africani sarà fornito mediante visite di assistenza tecnica concepite caso per caso e condotte in modo da fornire un'assistenza mirata per soddisfare le esigenze espresse nelle richieste avanzate dagli Stati parte africani. La natura di tale sostegno includerà iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione attraverso workshop di sensibilizzazione nazionali, corsi di formazione specializzati, assistenza all'elaborazione della legislazione nazionale di attuazione e misure correlate, e argomenti connessi all'industria ai sensi dell'articolo VI.

Attività di sensibilizzazione — Istituzioni accademiche e di formazione — Centro «Kofi Annan»: il personale dell'OPCW si recherà al Centro internazionale «Kofi Annan» di formazione al mantenimento della pace per presentare vari aspetti della convenzione. Nella misura in cui il Centro offre un'ampia gamma di programmi di formazione per funzionari civili e militari che dovranno assumere responsabilità decisionali di governo, l'attività di sensibilizzazione del segretariato tecnico è volta ad accelerare l'inserimento della convenzione nell'elenco di attività del Centro stesso.

Formazione delle autorità doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della convenzione: il sostegno alle autorità doganali è stato fornito nel quadro delle tre precedenti azioni comuni. In base all'esperienza acquisita, la sensibilizzazione delle autorità doganali sarà attuata attraverso corsi di formazione intesi a migliorare la raccolta e la trasmissione alle autorità nazionali dei dati sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti chimici classificati. I corsi di formazione a livello regionale e subregionale offriranno dimostrazioni ed esercitazioni dirette e pratiche.

Sensibilizzazione degli Stati non parte: i rappresentanti degli Stati africani non parte che si trovano nella posizione di influenzare le opinioni in merito all'adesione/ratifica e quelli direttamente coinvolti in questioni rilevanti ai fini della convenzione, comprese quelle doganali, saranno patrocinati affinché possano partecipare ai diversi programmi organizzati dall'ufficio cooperazione internazionale. Questi programmi includeranno workshop regionali per le autorità nazionali degli Stati parte e workshop regionali per le autorità doganali. Se necessario, si patrocineranno anche funzionari del servizio Relazioni esterne del segretariato tecnico per consentire loro di partecipare a tali riunioni in modo da instaurare i contatti e l'interazione necessari con i partecipanti patrocinati degli Stati non parte.

Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche: Durante le due settimane di corso, ai partecipanti degli Stati africani sarà impartita una formazione teorica ed esperienza pratica in gascromatografia e gascromatografia/spettrometria di massa, che contemplerà l'hardware, la convalida e ottimizzazione del sistema e l'individuazione di guasti, problemi e simili. L'accento sarà altresì posto sulla preparazione di campioni ambientali e sulle analisi GC e GC/MS di tali campioni per i prodotti chimici connessi alla convenzione. Ai partecipanti sarà inoltre impartita una formazione pratica intensiva nella preparazione di diverse matrici di campioni da analizzare mediante GC con rivelatori selettivi di elementi e con GC/MS nelle modalità della ionizzazione chimica e ionizzazione a impatto elettronico e saranno iniziati ad una gamma di procedure di estrazione, purificazione e derivatizzazione. Il corso sarà realizzato con il sostegno di VERIFIN/TU Delft o di insigni istituzioni analoghe scelte mediante una procedura trasparente.

Sensibilizzazione dell'industria — Workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici: È prevista un'introduzione sulla convenzione e sui programmi di cooperazione internazionale attuati in base alla stessa. Durante il workshop si discuteranno — tra l'altro — le migliori prassi industriali e gli elementi del concetto di gestione della sicurezza dei processi. Oltre ad una visione d'insieme delle analisi di rischio dei processi (PHA) e di rischio e operabilità (HAZOP), il workshop tratterà i principi del fattore umano, la gestione del cambiamento, la cultura della sicurezza e la partecipazione dei lavoratori.

Workshop regionale — Articolo X e questioni di cooperazione regionale nel settore dell'assistenza e della risposta di emergenza: il laboratorio regionale è inteso a stimolare la discussione e l'analisi di varie questioni relative all'assistenza e alla protezione, ponendo l'accento soprattutto su settori quali diritti e obblighi degli Stati parte a norma dell'articolo X della convenzione, dichiarazioni sui programmi di protezione, analisi dei punti deboli e dei problemi nell'articolo X, e rassegna delle attività di protezione e assistenza nella regione. Gli Stati parte africani procederanno a presentazioni al fine di scambiare esperienze e buone prassi.

DECISIONE 2009/570/PESC DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 2009****che modifica e proroga la decisione 2008/901/PESC relativa a una missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° settembre 2008 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione europea è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura dei conflitti in Georgia ed è pronta a sostenere misure miranti a rafforzare la fiducia.
- (2) Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha sostenuto l'idea di un'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia e il 2 dicembre 2008 ha adottato la decisione 2008/901/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ relativa a una missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia, per il periodo dal 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009.
- (3) Il 3 luglio 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato che la missione d'inchiesta sia prorogata di altri due mesi,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2008/901/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con lo svolgimento della missione d'inchiesta è pari a 1 600 000 EUR per il periodo compreso fra il 2 dicembre 2008 e il 30 settembre 2009.»;

- 2) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2009.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. BILDT

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 66.

AZIONE COMUNE 2009/571/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/760/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009.
- (2) Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/131/PESC ⁽²⁾ che proroga e modifica il mandato dell'RSUE fino al 31 agosto 2009.
- (3) In base al riesame della azione comune 2009/131/PESC il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di sei mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2009/131/PESC è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2010.»

2) l'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo che va dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 445 000 EUR.»;

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell'Unione europea sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un'ampia relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2009. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

⁽¹⁾ GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.2009, pag. 47.

AZIONE COMUNE 2009/572/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che modifica e proroga l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

L'azione comune 2008/736/PESC è così modificata:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 49 600 000 EUR.»;

(1) Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia ⁽¹⁾. Tale azione comune è stata successivamente modificata dall'azione comune 2008/759/PESC ⁽²⁾ e dall'azione comune 2009/294/PESC ⁽³⁾.

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 18***Entrata in vigore e durata**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione e scade il 14 settembre 2010.»

(2) L'azione comune 2008/736/PESC scade il 14 settembre 2009. La missione dovrebbe essere prorogata di altri dodici mesi, fino al 14 settembre 2010.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

(3) L'azione comune 2008/736/PESC, come modificata, prevede un importo di riferimento finanziario pari a 37 100 000 EUR destinato a coprire le spese connesse alla missione fino al 14 settembre 2009. L'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 12 500 000 EUR per coprire le spese della missione fino al 14 settembre 2010.

*Articolo 3*La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/736/PESC,

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. BILDT

⁽¹⁾ GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 259 del 27.9.2008, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 60.

POSIZIONE COMUNE 2009/573/PESC DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 2009****che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 novembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽¹⁾ («RPDC»), che ha attuato la risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1718 (2006)»).
- (2) In una dichiarazione del 26 maggio 2009 l'Unione europea ha condannato fermamente il test di un ordigno esplosivo nucleare effettuato il 25 maggio 2009 dalla RPDC.
- (3) Il 12 giugno 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1874 (2009) («UNSCR 1874 (2009)»), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalla UNSCR 1718 (2006), tra l'altro estendendo l'embargo sulle armi nei confronti della RPDC.
- (4) Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha invitato il Consiglio e la Commissione europea ad attuare la UNSCR 1874 (2009) in modo energico e senza indugio.
- (5) La UNSCR 1874 (2009) esorta tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie e creditizie internazionali a non sottoscrivere nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC ed esorta tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad esercitare una vigilanza rafforzata al fine di ridurre gli impegni attuali. Esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a non fornire sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC qualora tale sostegno finanziario possa contribuire a programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
- (6) La UNSCR 1874 (2009) esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire a tali programmi o attività.
- (7) Inoltre, la UNSCR 1874 (2009) esorta tutti gli Stati, in accordo con le loro autorità nazionali e conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ad ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).
- (8) La UNSCR 1874 (2009) esorta altresì tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).
- (9) La UNSCR 1874 (2009) stabilisce che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono sequestrare e distruggere i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009) secondo modalità che non siano in contrasto con gli obblighi ad essi derivanti dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e convenzioni internazionali.
- (10) La UNSCR 1874 (2009) stabilisce che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono vietare la prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).
- (11) L'UNSCR 1874 (2009) esorta tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a vigilare al fine di impedire che ai cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o formazione specialistica in discipline che possano contribuire ad attività nucleari dell'RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.
- (12) In linea con la dichiarazione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sulla RPDC e al fine di raggiungere gli obiettivi della UNSCR 1874 (2009), il divieto di fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC dei prodotti indicati dalle Nazioni Unite dovrebbe essere applicato a taluni altri prodotti che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

⁽¹⁾ GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

- (13) Inoltre, restrizioni all'ammissione dovrebbero essere applicate anche nei confronti delle persone indicate dall'Unione europea, a causa della loro promozione o sostegno dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o perché prestano servizi finanziari o trasferiscono attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire a tali programmi.
- (14) Inoltre, dovrebbe essere applicato il congelamento dei fondi o risorse economiche nei confronti delle persone ed entità indicate dall'Unione europea, a causa della loro promozione o sostegno dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o perché prestano servizi finanziari o trasferiscono attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire a tali programmi.
- (15) Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri dovrebbero inoltre esercitare una vigilanza rafforzata sulle attività delle istituzioni finanziarie nell'ambito della loro competenza con talune banche ed entità finanziarie collegate alla RPDC.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2006/795/PESC.
- (17) È necessaria un'azione della Comunità europea per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/795/PESC è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

- «c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. La Comunità europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili di bandiera di tali Stati, di approvvigionarsi dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nella RPDC come pure sono vietati ai cittadini degli Stati membri la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2 da parte della RPDC, siano essi originari o no del territorio di tale paese.»;

2) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria e prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porgli fine.

2. Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, il cui elenco figura nell'allegato I;

b) alle persone che non figurano nell'allegato I che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, di programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, il cui elenco figura nell'allegato II;

- c) alle persone che non figurano nell'allegato I o nell'allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, attraverso e verso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, il cui elenco figura nell'allegato III.
2. Il paragrafo 1, lettera a) non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).
3. Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nel suo territorio.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
 - ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
 - iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
 - iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui lo Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio può decidere di concedere la deroga proposta deliberando a maggioranza qualificata.
9. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
10. Se è concessa una deroga, gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che figurano nell'allegato I.»;
- 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
- a) dalle persone ed entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, il cui elenco figura nell'allegato I;
 - b) dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I che sono responsabili di programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, il cui elenco figura nell'allegato II;
 - c) dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I o nell'allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, il cui elenco figura nell'allegato III.»;

5) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione con:

- a) banche domiciliate nella RPDC;
- b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, elencate all'allegato IV;
- c) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, elencate all'allegato IV; e
- d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, elencate all'allegato V;

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa.

2. A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

- a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
- d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o

altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.»;

6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune.

2. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune in conformità del punto 14) della UNSCR 1874 (2009).

6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.»;

7) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.»

8) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Il Consiglio redige l'elenco contenuto nell'allegato I e ne attua le relative modifiche sulla scorta delle indicazioni del comitato o del Consiglio di sicurezza.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, IV e V e adotta le relative modifiche.»

9) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La presente posizione comune è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure

restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.»

10) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato alla presente posizione comune.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

ALLEGATO

«ALLEGATO

Allegato I

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Allegato II

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Allegato III

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Allegato IV

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b)


Allegato V

Elenco delle succursali, filiali ed entità finanziarie di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere c) e d)»

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 96
- ★ **Decisione 2009/570/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica e proroga la decisione 2008/901/PESC relativa a una missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia** 108
- ★ **Azione comune 2009/571/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia** 109
- ★ **Azione comune 2009/572/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica e proroga l'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia** 110
- ★ **Posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 111



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>